



VIO DI
VATO

miller

DIPARTIMENTO DI
DIRITTO PRIVATO

ANT
B
4.2

Università Padova

ANT

B.4.2

PUEO 162 10

REC 1186 (3)

SPA 10017 (4)



CODICE CIVILE DE' FRANCESI

VERSIONE ITALIANA

SECONDO L' EDIZIONE

FATTA IN TORINO

NELLA STAMPERIA NAZIONALE

TOMO TERZO

CHE CONTIENE IL LIBRO TERZO
PARTE SECONDA.



==

IN PADOVA 1806.

Presso Brandolese.

COPIES CIVIL
COPIES CIVIL

LIBRO III

PAGE SECOND

ATTORNEY

LEGE QUINTA

THE COURT

TOTAL

THE COURT

THE COURT

THE COURT

THE COURT

THE COURT

THE COURT

THE COURT

THE COURT

CODICE CIVILE.

LIBRO III.

PARTE SECONDA

LEGGE QUINTA.

Dei 20. Piovoso anno XI.

TITOLO QUINTO.

*Del contratto di matrimonio, e dei diritti
rispettivi degli sposi.*

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

ARTICOLO 1387.

LA legge non regola la società conjugale rispetto ai beni, salvo in difetto di convenzioni speciali, che gli sposi possono fare come stimano conveniente, purchè non siano contrarie ai buoni costumi, ed in oltre colle seguenti modificazioni.

1388.

1388. Gli sposi non possono derogare nè ai diritti dipendenti dalla potestà del marito sulla persona della moglie e dei figli, od appartenenti al marito come capo, nè ai diritti conferiti al superstite degli sposi dai titoli *della potestà paterna*, e dal titolo *della minorità, della tutela, e dell'emancipazione*, nè alle disposizioni proibitive del presente Codice.

1389. Essi non possono fare alcuna convenzione, o rinuncia, il di cui oggetto fosse d'intervertire l'ordine legale delle successioni, sia rispetto ad essi medesimi nella successione de loro figli o discendenti, sia rispetto ai loro figli tra di essi; senza pregiudizio delle donazioni tra vivi o testamentarie, che potranno aver luogo secondo le forme, e nei casi determinati dal presente Codice.

1390. Gli sposi non possono più stipulare in modo generale, che la loro società verrà regolata da una delle consuetudini, leggi, o statuti locali, che regolavano per lo avanti le diverse parti del territorio Francese, e che sono abrogate dal presente Codice.

1391. Possono però dichiarare in un modo generale, che essi intendono di maritarsi o sotto le regole della comunione, o sotto le regole dotali.

Ne primo caso, e sotto le regole della comunione, li diritti dello sposo e dei loro eredi verranno regolati dalle disposizioni del capitolo II di questo titolo.

Nel secondo caso, e sotto le regole dotali, i loro diritti verranno determinati dalle disposizioni del capitolo III.

1392. La semplice stipulazione, con cui la moglie si costituisce, o le vien costituito dei beni in dote, non basta per sottoporre questi beni alle regole dotali, se non vi è nel contratto di matrimonio una dichiarazione espressa a questo riguardo.

Non fa neppure luogo alla sommissione alle regole dotali la semplice dichiarazione fatta dagli sposi, che si maritano senza comunione, o che saranno separati di beni.

1393. In difetto di stipulazioni speciali, che derogano alle regole della comunione, o le modificano, le regole stabilite nella prima parte del capitolo II formeranno il diritto comune della Francia.

1394. Tutte le convenzioni matrimoniali saranno scritte
pri-

prima del matrimonio per via di atto rogato da un notaio.

1395. Esse non possono ricevere alcun cambiamento dopo la celebrazione del matrimonio.

1396. Li cambiamenti, che vi fossero fatti prima di questa celebrazione, debbono risultare da un atto fatto nella stessa forma del contratto di matrimonio.

Nessun cambiamento, o contralettera non è in oltre valido senza la presenza, ed il consenso contemporaneo di tutte le persone, che fecero parte nel contratto di matrimonio.

1397. Tutti li cambiamenti, e contralettere, anche rivestiti delle forme prescritte dall'articolo precedente, rimarranno senza effetto riguardo ai terzi, se non sono stati scritti in continuazione della minuta del contratto di matrimonio; ed il notaio non potrà, sotto pena dei danni ed interessi delle parti, e sotto più grave pena, se vi è luogo, dare nè delle grosse, nè delle spedizioni del contratto di matrimonio senza trascrivere in continuazione il cambiamento, o la contralettera.

1398. Il minore abile a contrarre matrimonio è abile ad acconsentire a tutte le convenzioni, di cui questo contratto è suscettibile; e le convenzioni, e donazioni che vi ha fatte sono valide, purchè sia stato assistito nel contratto dalle persone, il di cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

CAPITOLO II.

Delle regole della comunione.

ARTICOLO 1399.

La comunione sia legale, sia convenzionale comincia dal giorno, che si è contratto il matrimonio avanti l'uffiziale dello stato civile: non si può stipulare che essa comincerà ad un'altra epoca.

PARTE PRIMA.

Della comunione legale.

ARTICOLO 1400.

La comunione, che si stabilisce colla semplice dichiarazione che uno si marita sotto le regole della comunione, o per difetto di contratto, è soggetta alle regole spiegate nelle sei sezioni, che seguono.

SEZIONE PRIMA.

*Di ciò che compone la comunione attivamente,
e passivamente.*

S. PRIMO.

Dell' attivo della comunione.

ARTICOLO 1401.

La comunione si compone attivamente

1. Di tutti li mobili, che gli sposi possedevano nel giorno della celebrazione del matrimonio, unitamente a tutti li mobili, ch' essi acquistano pendente il matrimonio a titolo di successione, od anche di donazione, se il donatore non ha espresso il contrario;

2. Di tutti li frutti, rendite, interessi ed arretrati di qualunque natura essi siano, dovuti o percepiti pendente il matrimonio, e provenienti dai beni, che appartenevano agli sposi al tempo della sua celebrazione, o di quelli che hanno acquistati pendente il matrimonio per qualunque siasi titolo;

3. Di tutti gl' immobili acquistati pendente il matrimonio.

1402. Qualunque immobile è riputato acquisto della comunione, se non è provato che uno degli sposi ne avea la proprietà, od il possesso legale prima del matrimonio, o che lo acquistò posteriormente per via di successione o donazione.

1403. I tagliamenti dei boschi, e li prodotti delle cave e miniere cadono in comunione per tutto ciò ch' è considerato come usufrutto, secondo le regole spiegate nel titolo dell' usufrutto, dell' uso e dell' abitazione.

Se li tagliamenti di bosco, che secondo le regole potevansi fare durante la comunione, non sonosi fatti, se ne dovrà un risarcimento allo sposo non proprietario del fondo, od ai suoi eredi.

Se le cave e miniere sono state aperte pendente il matrimonio, li prodotti non cadono nella comunione, fuorchè salvo risarcimento od indennità a quello degli sposi, cui potrà competere.

1404. Gli immobili, che gli sposi possiedono nel giorno della celebrazione del matrimonio, o che acquistano pendente il matrimonio per via di successione, non entrano nella comunione.

Tuttavia se uno degli sposi avesse acquistato un immobile dopo del contratto di matrimonio contenente stipulazione di comunione, ed avanti la celebrazione del matrimonio, l'immobile acquistato in questo intervallo entrerà nella comunione, salvochè l'acquisto ne sia stato fatto in esecuzione di qualche clausola del matrimonio; nel qual caso verrà regolato secondo la convenzione.

1405. Le donazioni di immobili fatte pendente il matrimonio ad uno soltanto degli sposi, non cadono in comunione, ed appartengono al solo donatario, salvochè la donazione porti espressamente che la cosa donata apparterrà alla comunione.

1406. L'immobile abbandonato o ceduto dal padre, dalla madre, o da altro ascendente, ad uno degli sposi, sia in soddisfazione di ciò che gli deve, sia col peso di pagare li debiti del donatore a persone estranee, non entra in comunione salvo il diritto di risarcimento o d'indennità.

1407. L'immobile acquistato pendente il matrimonio a titolo di cambio contro l'immobile appartenente ad uno dei due sposi, non entra in comunione, ed è surrogato in

luogo di quello che fu alienato, salvo risarcimento se si è fatto di un saldo.

1408. L'acquisto fatto pendente il matrimonio a titolo di compra, od altrimenti di parte di un immobile, di cui uno degli sposi era proprietario in comune, non è acquisto della comunione, avrà però essa ragione d'indennità per la somma somministrata per questo acquisto.

Nel caso in cui il marito divenisse solo, ed a suo proprio nome acquirente od aggiudicatario di parte, o della totalità di un immobile appartenente in comune alla moglie, questa al tempo della dissoluzione della comunione, ha la scelta o di abbandonare l'effetto alla comunione, la quale diventa allora debitrice verso la moglie del prezzo della porzione ad essa appartenente, o di riavere l'immobile rimborsando alla comunione il prezzo dell'acquisto.

§. II.

Del passivo della comunione, e delle azioni che ne risultano contro di essa.

ARTICOLO 1409.

La comunione si compone passivamente

1. Di tutti li debiti di cose mobili, di cui gli sposi erano gravati al giorno della celebrazione del loro matrimonio, o di cui si trovano cariche le successioni, che loro si aprono pendente il matrimonio, salva compensazione per quelli relativi agl' immobili propri dell'uno, o dell'altro degli sposi;
2. Dei debiti tanto di capitali, che di frutti, o d'interessi contratti dal marito pendente la comunione, o dalla moglie col consenso del marito, salva compensazione nei casi in cui essa ha luogo;
3. Dei frutti ed interessi solamente delle rendite, o debiti passivi, che sono propri dei due sposi;
4. Delle riparazioni dipendenti da usufrutto d'immobili, che non entrano in comunione;
5. Degli alimenti degli sposi, dell'educazione e ma-

nutenzione dei figlij, e di qualunque altro peso del matrimonio.

1410. La comunione non è obbligata al pagamento dei debiti per mobili contratti dalla moglie prima del matrimonio, salvo che risultino da un atto autentico anteriore al matrimonio, o che abbia ricevuto prima di quell'epoca una data certa, sia per via della registrazione, sia in seguito alla morte di una o più delle persone, che hanno sottoscritto un tal atto.

Il creditore della moglie, in virtù di un atto che non porta una data certa prima del matrimonio, non può dimandarne giudizialmente da essa il pagamento, salvo sulla sola proprietà degli immobili di lei proprij.

Il marito, che pretendesse di aver pagato un debito di questa natura, non ne può dimandare il risarcimento nè alla moglie, nè ai suoi eredi.

1411. Li debiti delle successioni puramente di beni mobili acquistate dagli sposi pendente il matrimonio sono per intero a carico della comunione.

1412. I debiti di una successione puramente d'immobili, che si apre a favore di uno degli sposi pendente il matrimonio, non sono a carico della comunione, salva la ragione che hanno li creditorj di promuovere le opportune istanze per il loro pagamento sugli immobili di detta successione.

Tuttavia se la successione si è aperta a favore del marito, li creditori della successione possono fare istanza per il loro pagamento sia su tutti li beni proprij del marito, sia parimenti su quelli della comunione, salva in questo secondo caso la compensazione dovuta alla moglie od ai suoi eredi.

1413. Se una successione di beni soltanto immobili si è aperta a favore della moglie, e che questa l'abbia accettata col consenso del marito, li creditori della successione possono fare istanza pel loro pagamento su tutti li beni proprij della moglie; ma se la successione non fu accettata dalla moglie che come autorizzata in giudizio contro la volontà del marito, i creditori in caso d'insufficienza degli immobili della successione non possono agire, salvo sulla nuda proprietà degli altri beni proprij della moglie.

1414. Allorchè la successione apertasi a favore di uno



degli sposi è in parte di mobili, in parte d'immobili, i debiti, di cui essa è gravata, non sono a carico della comunione che per la concorrente della porzione contributiva dei mobili nei debiti, avuto riguardo al valore di questi mobili paragonato con quello degli immobili.

Questa porzione contributiva è determinata secondo l'inventario, a cui il marito deve far procedere, sia di propria autorità, se la successione lo riguarda in proprio, sia dirigendo ed autorizzando le azioni di sua moglie, se si tratta di una successione aperta a di lei favore.

1415. In difetto d'inventario, ed in tutti li casi, in cui questo difetto pregiudica la moglie, essa od i suoi eredi possono al tempo della dissoluzione della comunione fare istanza per le compensazioni di diritto, ed eziandio far prova tanto per via di titoli e di scritture di casa, che per via di testimonj, ed in caso di bisogno per via della voce pubblica, della consistenza e valore dei mobili non compresi nell'inventario.

Il marito non si può giammai ammettere a fare questa prova.

1416. Le disposizioni dell'articolo 1414 non impediscono che i creditori di una successione in parte di mobili, in parte d'immobili facciano istanza pel loro pagamento sui beni della comunione, sia che la successione sia spettata al marito, oppure che essa sia spettata alla moglie, allorchè questa l'accettò di consenso del marito, il tutto salve le compensazioni rispettive.

Lo stesso egli è se la successione non fu accettata dalla moglie, se non se come autorizzata in giudizio, e ciò non ostante li mobili siano stati frammischiati con quelli della comunione, senzachè vi sia preceduto un inventario.

1417. Se la successione non fu accettata dalla moglie, che come autorizzata in giudizio sul rifiuto del marito, e se fuvvi inventario, i creditori non potranno dimandare il loro pagamento se non se sulli beni sì mobili, che immobili di detta successione, e caso che non bastassero, sulla nuda proprietà degli altri beni propri della moglie.

1418. Le regole stabilite dagli artic. 1411. e seguenti regolano i debiti dipendenti da una donazione, come quelli risultanti da una successione.

1419. Li creditori possono dimandare il pagamento dei

de-

debiti, che la moglie ha contratti col consenso del marito, tanto su tutti li beni della comunione, che su quelli del marito o della moglie; salva la compensazione dovuta alla comunione, o l'indennità dovuta al marito.

1420. Ogni debito contratto dalla moglie solamente in virtù della procura generale o speciale del marito, è a carico della comunione, ed il creditore non può dimandarne il pagamento nè alla moglie, nè sui beni suoi propri.

SEZIONE II.

Dell'amministrazione della comunione, e dell'effetto degli atti dell'uno, o dell'altro sposo relativamente alla società conjugale.

ARTICOLO 1421.

Il marito amministra egli solo i beni della comunione.

Egli può venderli, alienarli, ed ipotecarli senza il consenso della moglie.

1422. Egli non può disporre fra vivi a titolo gratuito degli immobili della comunione, nè della totalità, o di una parte dei mobili, salvo per lo stabilimento dei figliuoli comuni.

Egli può tuttavia disporre degli effetti mobili a titolo gratuito e particolare a vantaggio di qualunque persona, purchè non se ne riserbi l'usufrutto.

1423. La donazione testamentaria fatta dal marito non può eccedere la sua parte nella comunione.

Se egli ha donato in questo modo un effetto della comunione, il donatario non può dimandarlo in natura, se non quando l'effetto, in occasione della divisione, cade nella parte degli eredi del marito: se l'effetto non cade nella parte di questi eredi, il legatario avrà il compenso del valor totale dell'effetto donato sulla parte degli eredi del marito nella comunione, e sui beni propri di quest'ultimo.

1424. Le multe incorse dal marito per delitto, che non porta la morte civile, possono riscuotere sui beni della comunione, salvo il compenso dovuto alla moglie; quelle incorse dalla moglie non possono riscuotere finchè dura la comunione, che sopra la proprietà dei beni che le appartengono in proprio.

1425. Le condanne proferite contro l'uno dei due sposi per delitto, che porta la morte civile, non riguardano che la loro parte della comunione, ed i beni loro proprj.

1426. Gli atti fatti dalla moglie senza il consenso del marito, ed eziandio coll'autorizzazione della giustizia, non obbligano li beni della comunione, salvo allorchè contratta come pubblica mercantessa, e per fatto del suo commercio.

1427. La moglie non può obbligarsi, nè obbligare li beni della comunione, neppure per liberare il suo marito di prigione, o per lo stabilimento dei suoi figliuoli in caso d'assenza del marito, se non se dopo esservi stata autorizzata dalla giustizia.

1428. Il marito ha l'amministrazione di tutti li beni proprj della moglie.

Può da se solo esercire tutte le azioni mobili e possessorie appartenenti alla moglie.

Egli non può alienare gli stabili proprj di sua moglie senza del di lei consenso.

Egli è risponsabile di ogni deteriorazione dei beni proprj della sua moglie, cagionata da difetto di atti conservatorj.

1429. Gli affittamenti che il marito solo ha fatti dei beni di sua moglie per un tempo eccedente gli anni nove, non sono in caso di scioglimento della comunione obbligatorio rispetto alla moglie od ai suoi eredi, che per il tempo che rimane a decorrere sia dal primo periodo di nove anni, se le parti vi si troveranno ancora, sia dal secondo, e così in seguito, di maniera che l'affittajuolo non abbia che il diritto di goderne fino al termine del novennio in cui si trova.

1430. Gli affittamenti per nove anni, o per un tempo più breve, che il marito solo ha fatti o rinnovati dei beni di sua moglie più di tre anni prima della scadenza del contratto vigente, se si tratta di poderi, o più di anni due prima della medesima epoca, se si tratta di case, sono senza effet-

to, salvo che la loro esecuzione sia principata prima dello scioglimento della comunione.

1431. La moglie che si obbliga solidariamente col marito per affari della comunione, o del marito, non si considera rispetto a questi, che siasi obbligata che come mallevadrice: essa deve venir indennizzata dell'obbligazione che ha contratta.

1432. Il marito, che si fa mallevadore solidariamente od altrimenti della vendita fatta dalla sua moglie di uno stabile di lei proprio, ha parimenti il regresso verso di essa, sia sulla di lei parte nella comunione, sia sui beni di lei propri, se egli è molestato.

1433. Se si è venduto uno stabile appartenente ad uno degli sposi, come pure se si è riscattato con denaro qualche servitù dovuta ad un fondo proprio di uno di loro, e che il prezzo ne sia stato convertito nella comunione, il tutto senza nuovo impiego, si potrà prelevare questo prezzo sulla comunione a vantaggio dello sposo, che era proprietario sia dello stabile venduto, sia della servitù riscattata.

1434. Si reputa che siasi fatto un nuovo impiego riguardo al marito, allorchè al tempo di un acquisto egli ha dichiarato, che quello si è fatto di denari provenuti dall'alienazione di uno stabile, ch'era di lui proprio, e per tener luogo di nuovo impiego.

1435. La dichiarazione del marito, che l'acquisto si è fatto con denari provenuti dalla vendita di uno stabile fatta dalla moglie, e per servire di nuovo impiego, non basta, se questo nuovo impiego non fu formalmente accettato dalla moglie: se essa non lo ha accettato, ha solamente diritto al tempo dello scioglimento della comunione alla compensazione del prezzo del suo stabile venduto.

1436. La compensazione del prezzo dello stabile appartenente al marito non ha luogo che sulla massa della comunione; quella del prezzo dello stabile appartenente alla moglie ha luogo sui beni propri del marito, in caso d'insufficienza dei beni della comunione. In ogni caso la compensazione non ha luogo che secondo l'ammontare della vendita, qualunque allegazione siasi fatta riguardo al valore dello stabile alienato.

1437. Ogni volta che si prende sulla comunione una somma sia per pagare i debiti propri di uno degli sposi, con il prezzo, o parte del prezzo di uno stabile di lui proprio.

od il riscatto di servitù fondiaria, oppure per recuperare, conservare, o migliorare li beni suoi propri, e generalmente ogni volta che uno degli sposi ha tratto qualche vantaggio dai beni della comunione, esso ne deve la compensazione.

1438. Se il padre e la madre hanno dotato congiuntamente un loro comun figlio, senza esprimere la porzione per cui essi volevano contribuire, sono riputati aver concorso ciascheduno per la metà, sia che la dote sia stata somministrata, o promessa d'effetti della comunione, oppure che lo sia stata d'effetti propri di uno degli sposi.

Nel secondo caso lo sposo, il di cui stabile od effetto proprio fu costituito in dote, ha sui beni dell'altro un'azione d'indennità per la metà di tal dote, avuto riguardo al valore dell'effetto donato al tempo della donazione.

1439. La dote costituita dal marito solo al figlio comune d'effetti della comunione è a carico della comunione; e nel caso che la comunione sia accettata dalla moglie, questa deve sopportare la metà della dote, salvochè il marito espressamente dichiarato che se ne caricava per intero, o di una porzione superiore alla metà.

1440. La guarentigia della dote è dovuta da ogni persona che l'ha costituita, ed i suoi interessi decorrono dal giorno del matrimonio, ancorchè vi sia termine pel pagamento se non vi è stipulazione contraria.

SEZIONE III.

Dello scioglimento della comunione, e di alcuna delle sue conseguenze.

ARTICOLO 1441.

La comunione si scioglie, 1. per la morte naturale; 2. per la morte civile; 3. pel divorzio; 4. per la separazione di corpo; 5. per la separazione di beni.

1442. La mancanza d'inventario dopo la morte naturale, o civile di uno degli sposi non dà luogo alla continuazione del-

della comunione, salve le istanze delle parti interessate, relativamente alla consistenza dei beni ed effetti comuni, la cui prova potrà farsi tanto per via di titolo, che per voce pubblica.

Se vi sono figliuoli minori, la mancanza d'inventario fa in oltre perdere allo sposo superstite il godimento delle loro rendite; ed il tutore surrogato che non lo ha astretto a fare l'inventario, è con esso lui solidariamente obbligato a tutte le condanne che venissero pronunciate a vantaggio dei minori.

1443. La separazione di beni non può essere dimandata che in giustizia dalla moglie, la cui dote è in pericolo, ed allorchè il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che li beni di questo siano insufficienti per soddisfare le ragioni e diritti della moglie.

Qualunque separazione volontaria è nulla.

1444. La separazione di beni, sebbene pronunciata in giustizia, è nulla se non fu eseguita per via del pagamento reale dei diritti e ragioni della moglie, effettuato per via di atto autentico per la concorrente dei beni del marito, od almeno per via d'istanze cominciate nei quindici giorni che succedettero alla sentenza, e che non sianfi quindi interrotte.

1445. Ogni separazione di beni deve prima della sua esecuzione essere resa pubblica nella sala principale del tribunale di prima istanza su di una tabella a ciò destinata; e di più se il marito è mercante, banchiere, o negoziante nella sala del tribunale di commercio del luogo del suo domicilio, e ciò a pena di nullità dell'esecuzione.

La sentenza, che pronuncia la separazione dei beni, ha il suo effetto dal giorno della dimanda.

1446. I creditori della moglie non possono senza del suo consenso dimandare la separazione dei beni.

Tuttavia in caso di fallimento od inopia del marito, essi possono esercire li diritti della loro debitrice per la concorrente dell'ammontare dei loro crediti.

1447. I creditori del marito possono intentar azione contro la separazione di beni pronunciata, ed anche eseguita in frode dei loro diritti; essi possono anche intervenire nel giudizio sulla dimanda di separazione per opporvisi.

1448. La moglie, che ha ottenuta la separazione di beni, deve contribuire in proporzione delle sue facoltà, e di quelle

le del marito, tanto alle spese di casa, che a quelle d'educazione dei figliuoli comuni.

Essa deve sopportare per intiero queste spese, se vi rimane nulla al marito.

1449. La moglie separata sia di corpo e beni, sia di beni solamente, ne riassume la libera amministrazione.

Essa può disporre dei suoi mobili, ed alienarli.

Essa non può alienare gli stabili senza del consenso del marito, od in difetto senza esservi autorizzata in giustizia.

1450. Il marito non è mallevadore della mancanza d'impiego, o di nuovo impiego del prezzo dello stabile, che la moglie separata ha alienato con autorizzazione giudiziale, salvochè sia concorso nel contratto, oppure sia provato che li denari sieno stati da lui ricevuti, oppure abbiano ridonato a di lui vantaggio.

Egli è mallevadore della mancanza d'impiego, o di nuovo impiego se la vendita fu fatta in presenza sua, e di suo consenso; egli non lo è dell'utilità di questo impiego.

1451. Sciolta la comunione sia per la separazione di corpo e di beni, sia di beni solamente, può essere ristabilita di consenso delle due parti.

Essa non può esserlo che per via di un atto rogato da notajo, e su minuta, di cui una copia deve essere affissa nella forma prescritta dall'articolo 1445.

In questo caso la comunione ristabilita ripiglia il suo effetto dal giorno del matrimonio; le cose sono restituite nel medesimo stato, come se non vi fosse stata separazione, senza pregiudizio però dell'esecuzione degli atti, che in questo intervallo fossero stati fatti dalla moglie, in conformità dell'articolo 1449.

Ogni convenzione, con cui gli sposi ristabilissero la loro comunione sotto condizioni diverse da quelle, che la reggevano prima, è nulla.

1452. Lo scioglimento della comunione operato per via di divorzio, o di separazione sia di corpo e di beni, che di beni solamente, non fa luogo ai diritti di sopravvivenza della moglie; ma questa conserva la facoltà di valersene al tempo della morte naturale, o civile del suo marito.

S E Z I O N E I V .

Dell' accettazione della comunione, e della rinuncia che vi si può fare, colle condizionali che le sono relative.

A R T I C O L O 1453.

Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie od i suoi eredi ed aventi causa hanno la facoltà di accettarla, o di rinunciarvi: qualunque convenzione in contrario è nulla.

1454. La moglie, che si è ingerita nei beni della comunione non può rinunciarvi.

Gli atti semplicemente amministrativi, o conservatori non portano ingerenza.

1455. La moglie maggiore, che ha dichiarata in un atto la sua comunione, non può più rinunciare a questa qualità, nè farsi restituire contro di essa, ancorchè tale dichiarazione avesse preceduto l'inventario, se non fuvvi dolo dal canto degli eredi del marito.

1456. La moglie superstite che vuol conservare la facoltà di rinunciare alla comunione, deve nel decorso di tre mesi dal giorno della morte del marito far fare un inventario fedele ed esatto di tutti li beni della comunione, in contraddittorio cogli eredi del marito, o quelli debitamente chiamati.

Questo inventario deve essere da essa affermato, sincero, e veridico, allorchè sarà terminato, avanti l'uffiziale pubblico che lo ha ricevuto.

1457. Nel decorso di tre mesi e quaranta giorni dopo la morte del marito essa deve fare la sua rinuncia nella cancelleria del tribunale di prima istanza del circondario, in cui il marito avea il suo domicilio: questo atto deve essere scritto sul registro stabilito per ricevere le rinuncie alle successioni.

1458. La vedova può secondo le circostanze dimandare al tribunale civile una proroga del tempo prescritto dal precedente articolo per fare la sua rinuncia: questa proroga se vi è luogo viene pronunciata in contraddittorio degli eredi del marito, o quelli debitamente chiamati.

1459. La vedova, che non ha fatto la sua rinuncia nel termine sovra stabilito, non è decaduta dalla facoltà di rinunciare, se non si è ingerita, ed ha fatto l'inventario; essa può solamente essere convenuta come avente comunione fino a tanto che abbia rinunciato, ed essa è debitrice delle spese fatte contro di lei fino alla sua rinuncia.

Essa può parimenti essere convenuta al termine dei quaranta giorni dopo del compimento dell'inventario, se fu compito prima dei tre mesi.

1460. La vedova che ha distolto, od occultato qualche effetto della comunione, è dichiarata in comunione, nonostante la sua rinuncia: lo stesso egli è riguardo ai suoi eredi.

1461. Se la vedova muore prima del termine dei tre mesi senza aver fatto, o terminato l'inventario, gli eredi avranno per fare, o terminare l'inventario un nuovo termine di tre mesi, principiando dalla morte della vedova, e di quaranta giorni per deliberare dopo la fine dell'inventario.

Se la vedova muore dopo d'aver terminato l'inventario, gli suoi eredi avranno per deliberare un nuovo termine di 40 giorni, principiando dalla di lei morte.

Essi possono in oltre rinunciare alla comunione nelle forme qui sopra stabilite; e gli articoli 1458 e 1459 loro sono applicabili.

1462. Le disposizioni degli articoli 1456 e seguenti sono applicabili alle mogli degl'individui morti civilmente, principiando dal tempo in cui la morte civile ha cominciato.

1463. La moglie che ha fatto divorzio, od è separata di corpo, la quale non ha accettata la comunione fra mesi tre e giorni quaranta dopo il divorzio, o la separazione definitivamente pronunciata, è riputata avervi rinunciato, salvochè essendo ancora nel termine essa abbia ottenuta per tal effetto una proroga in giustizia, in contraddittorio del marito, o questi debitamente citato.

1464. Li creditori della moglie possono impugnare la rinuncia che fosse stata fatta da essa, o dai suoi eredi in frode dei loro crediti, ed accettare essi medesimi la comunione.

1465. La vedova sia che accetti, sia che rinunci, ha diritto, nel decorso dei tre mesi e quaranta giorni che le sono accordati per fare l'inventario, e deliberare, di prendere i suoi alimenti, e quelli dei suoi domestici sulle provviste

ste esistenti, ed in difetto per via d'imprestito a conto della massa comune; con obbligo di servirsene con moderazione.

Essa non è debitrice di pigione alcuna dell'abitazione, che può aver avuta in questo spazio di tempo in una casa dipendente dalla comunione, oppure appartenente agli eredi del marito; e se la casa, che abitavano gli sposi al tempo dello scioglimento della comunione, era da essi tenuta a pigione, la moglie non contribuirà durante tal tempo al pagamento di detta pigione, la quale si prenderà sulla massa.

1466. In caso di scioglimento della comunione per via di morte della moglie, i suoi eredi possono rinunciare alla comunione nei termini e modi che la legge prescrive alla moglie superstite.

SEZIONE V.

Della divisione della comunione dopo l'accettazione.

ARTICOLO 1467.

Dopo l'accettazione della comunione fattasi dalla moglie, o dai suoi eredi, l'attivo si divide, ed il passivo si distribuisce nel modo qui appresso determinato.

§. PRIMO.

Della divisione dell'attivo.

ARTICOLO 1468.

Gli sposi, od i loro eredi conferiscono nella massa dei beni esistenti tutto ciò che deggiono alla massa, a titolo di risarcimento, od indennità, secondo le regole sopra prescritte nella seconda sezione della prima parte di questo capitolo.

1469. Ogni sposo, ovvero il suo erede conferisce pur an-

che le somme che sono state tratte dalla comunione, ed il valore dei beni che lo sposo ha preso in essa per dotare un figlio di un altro letto, o per dotare in proprio un figliuolo comune.

1470. Dalla massa dei beni, ogni sposo ovvero il suo erede preleva

1. Li beni suoi proprij, che non sono entrati in comunione, se esistono in natura, ovvero quelli che sono stati acquistati in vece di essi;

2. Il prezzo dei suoi stabili, che sono stati alienati pendente la comunione, e di cui non fu fatto nuovo impiego;

3. Le indennità, che gli sono dovute dalla comunione.

1471. Li prelevamenti della moglie si fanno prima di quelli del marito.

Si fanno per quei beni, che non esistono più in natura, in primo luogo sul denaro, in seguito sui mobili, e sussidiariamente sugli stabili della comunione: in questo ultimo caso la scelta degl' immobili è lasciata alla moglie ed ai di lei eredi.

1472. Il marito non può far valere li suoi diritti salvo sui beni della comunione.

La moglie, ed i suoi eredi, in caso d'insufficienza della comunione, agiscono sui beni proprij del marito.

1473. Li nuovi impieghi, e risarcimenti dovuti dalla comunione agli sposi, e li risarcimenti ed indennità da essi dovuti alla comunione, portano di pien diritto gl'interessi dal giorno dello scioglimento della comunione.

1474. Fattisi sulla massa tutti li prelevamenti dei due sposi, il soprappiù si divide per metà fra gli sposi, o coloro che li rappresentano.

1475. Se gli eredi della moglie sono divisi, in modo che uno abbia accettata la comunione, alla quale l'altro ha rinunciato, colui che ha accettato non può prendere più della sua porzione virile ereditaria sulli beni, che cadono nella parte della moglie.

Il soprappiù rimane al marito, il quale è obbligato verso l'erede, che ha rinunciato, per quei diritti che la moglie avrebbe potuto far valere in caso di rinuncia, ma per la concorrente soltanto della porzione virile ereditaria del rinunciante,

1476. Del resto la divisione della comunione per tutto ciò che riguarda le sue forme, l'incanto dei mobili quando vi è luogo, gli effetti della divisione, la mallevadoria che ne deriva, ed i faldi, è sottoposta a tutte le regole, che sono stabilite nel titolo *delle successioni* per le divisioni fra coeredi.

1477. Quello degli sposi, che avesse distolto, od occultato qualche effetto della comunione, è privato della sua porzione di quegli effetti.

1478. Dopo della divisione se uno dei due sposi è creditore verso dell'altro, come pure allorchè il prezzo di una cosa sua venne impiegato a pagare un debito proprio dell'altro sposo, o per qualsivoglia altra causa percepirà il pagamento del suo credito sulla parte ch'è spettata a quest'ultimo nella comunione, o sui beni suoi proprj.

1479. Li crediti proprj, che spettano ad uno degli sposi verso dell'altro, non portano interesse che dal giorno della dimanda giudiziale.

1480. Le donazioni, che uno degli sposi avesse fatto all'altro, non hanno esecuzione che sulla parte del donatore nella comunione, e sulli beni suoi proprj.

1481. Il lutto della moglie è a spese degli eredi del marito defunto.

Il valore di questo lutto è determinato secondo le facultà del marito.

Egli è dovuto eziandio alla moglie, che rinuncia alla comunione.

S. II.

*Del passivo della comunione, e della contribuzione
al pagamento dei debiti.*

ARTICOLO 1482.

I debiti della comunione sono per metà a carico di ciascuno degli sposi, o dei loro eredi: le spese di sigilli, inventario, vendita dei mobili, liquidazione, incanti, e divisione fanno parte di questi debiti.

1483. La moglie non è obbligata al pagamento dei debiti della comunione, sia riguardo al marito, sia riguardo ai creditori, che per la concorrente dei suoi guadagni, purchè siavi stato buono, e fedele inventario, e rendendo conto tanto di ciò ch'è compreso in quest'inventario, quanto di ciò che le è toccato in parte.

1484. Il marito è obbligato al pagamento di tutti li debiti della comunione da esso contratti, salvo a lui il regresso verso la moglie od i di lei eredi per la metà di tali debiti.

1485. Egli non è obbligato che per la metà di quelli propri della moglie, e che sono caduti a carico della comunione.

1486. La moglie può essere chiamata in giustizia per tutti li debiti da essa contratti, ed entrati nella comunione, salvo ad essa il regresso contro del marito, od il suo erede per la metà di tali debiti.

1487. La moglie ancorchè obbligata in proprio per un debito della comunione, non può essere convenuta, che per la metà di questo debito, salvochè l'obbligazione sia solidaria.

1488. La moglie che ha pagato un debito della comunione per una concorrente maggiore della sua metà, non ha ripetizione verso del creditore pel soprappiù, salvo che la quitanza esprima che ciò ch'essa ha pagato era per la sua metà.

1489. Quello dei due sposi, che per effetto dell'ipoteca annessa allo stabile toccatogli in parte, egli è convenuto per la totalità di un debito della comunione, ha di diritto il suo regresso per la metà di questo debito contro l'altro sposo od i suoi eredi.

1490. Le disposizioni precedenti non impediscono che per via della divisione l'uno o l'altro dei condividenti sia incaricato di pagare una porzione di debiti superiore alla metà, ed anche di pagarli intieramente.

Ogni volta che uno dei condividenti avrà pagato un debito della comunione al di là di quella porzione, a cui egli era obbligato, havvi luogo al regresso di colui che ha pagato troppo contro dell'altro.

1491. Tutto ciò che si è detto qui sopra riguardo al marito, od alla moglie, ha luogo riguardo agli eredi dell'uno, o dell'altro; e questi eredi hanno gli stessi diritti, e sono
sog-

soggetti alle medesime azioni come il conjuge ch' essi rappresentano.

SEZIONE VI.

Della rinuncia alla comunione, e dei suoi effetti.

ARTICOLO 1492.

La moglie, che rinuncia perde ogni sorta di diritto sui beni della comunione, ed anche sui mobili, ch' essa vi ha apportati.

Essa ritira solamente le biancherie e vesti a suo uso.

1493. La moglie che rinuncia ha diritto di ripigliare

1. Gli stabili ad essa appartenenti, allorchè esistono in natura, o lo stabile che fu acquistato per nuovo impiego;

2. Il prezzo dei suoi stabili alienati, di cui non fu fatto, nè accettato il nuovo impiego, come si è detto qui sopra;

3. Tutte le indennità, che le fossero dovute dalla comunione.

1494. La moglie che rinuncia è liberata da qualunque contribuzione al pagamento dei debiti della comunione, tanto riguardo al marito, che riguardo ai creditori. Essa rimane tuttavia obbligata verso di questi, allorchè si è obbligata unitamente al suo marito, od allorchè il debito, divenuto debito della comunione, proveniva originariamente dal suo canto, il tutto salvo ad essa il regresso contro del suo marito, od i suoi eredi.

1495. Essa può valersi di tutte le azioni, e ragioni qui sopra espresse, tanto sui beni della comunione, che sui beni propri del marito.

Li suoi eredi hanno la medesima facoltà, salvo però ciò che riguarda il prelevamento della biancheria ed effetti, come pure l'abitazione e la manutenzione pendente il tempo accordato per fare l'inventario e deliberare; quali diritti competono solamente alla moglie superstite.

Disposizione relativa alla comunione legale, allorchè uno degli sposi, od amendue hanno dei figlj di matrimonj precedenti.

1496. Quanto si è detto qui sopra si osserverà anche allorchè uno degli sposi, od amendue avranno dei figlj di matrimonj precedenti.

Tuttavia se la confusione dei mobili e dei debiti operasse a favore di uno degli sposi un vantaggio superiore a quello, che viene autorizzato dall'articolo 1098 nel titolo *delle donazioni tra vivi, e dei testamenti*, li figliuoli di primo letto dell'altro sposo avranno l'azione per la diminuzione.

PARTE SECONDA.

Della comunione convenzionale, e delle convenzioni che possono modificare, od anche escludere la comunione legale.

ARTICOLO 1497.

Gli sposi possono modificare la comunione legale per via di ogni specie di convenzioni non contrarie agli articoli 1387, 1388, 1389 e 1390.

Le principali modificazioni sono quelle, che hanno luogo stipulando in uno dei seguenti modi, cioè:

1. Che la comunione comprenderà soltanto li beni acquistati;
2. Che li mobili presenti o futuri non entreranno in comunione, od entreranno soltanto per una parte;
3. Che saranno compresi in essa tutti, od in parte gli stabili presenti o futuri, con render li mobili;
4. Che gli sposi pagheranno separatamente i loro debiti anteriori al matrimonio;
5. Che in caso di rinuncia la moglie potrà ripigliare quanto ha portato libero e sciolto;
6. Che il superstite avrà un'antiparte;
7. Che gli sposi avranno parti ineguali;
8. Che vi sarà fra di loro comunione a titolo universale.

SE.

SEZIONE I.

Della comunione ridotta agli acquisti.

ARTICOLO 1498.

Allorchè gli sposi stipulano, che non vi sarà fra di loro che la comunione dei beni acquistati, si reputa che hanno escluso dalla comunione i debiti di ciascuno d'essi attuali e futuri, ed i mobili rispettivi presenti e futuri.

In questo caso, e dopo che ciascuno degli sposi ha prelevato quanto ha portato colle dovute giustificazioni, la divisione si riduce sugli acquisti fatti dagli sposi congiuntamente, o separatamente durante il matrimonio, e provenienti tanto dall'industria comune, che dai risparmi fatti sulli frutti, e rendite dei beni dei due sposi.

1499. Li mobili esistenti al tempo del matrimonio, o pervenuti dopo agli sposi, se non furono avverati per via d'inventario, o di uno stato in buona forma, saranno reputati acquisti.

SEZIONE II.

Della clausula, che esclude dalla comunione tutti li mobili, od una parte.

ARTICOLO 1500.

Gli sposi possono escludere dalla loro comunione tutti li loro mobili presenti e futuri.

Quando essi stipulano che ne metteranno reciprocamente in comunione sino a concorrenza di una somma, o di un valore determinato, si reputa per questo sol motivo che siasi riservato il soprappiù.

1501. Questa clausula rende lo sposo debitore verso la

comunione della somma, che ha promesso di mettervi, e l'obbliga di provare che l'ha portata.

1502. Egli è bastantemente provato, che il marito ha soddisfatto questo debito, quando ha dichiarato nel contratto di matrimonio, che li suoi mobili ascendono ad un tal valore.

Rispetto alla moglie egli è sufficientemente provato colla quitanza, che il marito fa ad essa, oppure a quelli che l'hanno dotata.

1503. Ogni sposo ha diritto di ripigliare e prelevare, al tempo dello scioglimento della comunione, quel maggior valore di quanto doveva mettere in comunione, che potevano avere li mobili che portò al tempo del matrimonio, o che gli furono devoluti posteriormente.

1504. Li mobili devoluti a ciascuno degli sposi pendente il matrimonio deggionsi verificare per via d'inventario.

In difetto d'inventario dei mobili devoluti al marito, o di un titolo inserviente a giustificare la loro qualità e valore, dedotti li debiti, il marito non può ripigliarli.

Se il difetto d'inventario riguarda mobili devoluti alla moglie, essa, od i di lei eredi sono ammessi a provare il valore di tali mobili sì per via di titoli, che per via di testimonj, ed anche per voce pubblica,

SEZIONE III.

Della clausula d'investimento di stabili in mobili,

ARTICOLO 1505.

Quando gli sposi, ovvero uno di essi fanno entrare in comunione tutti li loro beni presenti o futuri, questa clausula si chiama *investimento di stabili in mobili*.

1506. L'investimento di stabili in mobili può essere determinato od indeterminato.

Egli è determinato quando lo sposo ha dichiarato investire in mobili, e mettere in comunione un tale stabile per intiero, o per la concorrente di una data somma.

Egli è indeterminato quando lo sposo ha semplicemente

mente dichiarato portare in comunione i suoi stabili, sino a concorrenza di una data somma.

1507. L'effetto dell'investimento di stabili in mobili determinato egli è di rendere lo stabile, o gli stabili, che ne sono affetti, beni della comunione al pari dei mobili.

Allorchè lo stabile, o gli stabili della moglie sono tutti investiti in mobili, il marito può disporne come degli altri effetti della comunione, ed alienarli intieramente.

Se lo stabile sarà soltanto reso mobile per una data somma, il marito non può alienarlo se non se col consenso della moglie; ma egli può ipotecarlo senza del suo consenso sino a concorrenza soltanto della porzione resa mobile.

1508. L'investimento indeterminato di stabili in mobili non rende la comunione proprietaria degli stabili che ne sono affetti: il suo effetto riducesi ad obbligare lo sposo che vi ha acconsentito, a comprendere nella massa al tempo dello scioglimento della comunione alcuni dei di lui stabili sino all'ammontare della somma che ha promessa.

Il marito non può, come si è detto nel precedente articolo, alienare in tutto, od in parte senza il consenso della moglie gli stabili che trovansi affetti d'investimento in mobili indeterminato, ma egli può ipotecarli per l'ammontare dell'investimento.

1509. Lo sposo, che ha reso mobile un podere, ha la facoltà al tempo della divisione di ritenerlo, contandolo nella sua parte pel prezzo che vale a quel tempo, ed i suoi eredi hanno lo stesso diritto.

SEZIONE IV.

Della clausula di separazione dei debiti

ARTICOLO 1510.

La clausula, per via di cui gli sposi stipolano, che essi pagheranno separatamente i loro debiti proprj, li obbliga rispettivamente a rendersi conto al tempo dello scioglimento della comunione di quei debiti, che è provato essere

sere stati pagati dalla comunione in iscarico dello sposo, che vi era tenuto. Questo obbligo esiste sia che siasi fatto l'inventario, o no. Ma se non si è fatto risultare per via d'inventario, o d'uno stato autentico anteriore al matrimonio dei mobili portati dagli sposi, li creditori dell'uno, e dell'altro sposo possono senza alcun riguardo a veruna delle distinzioni che fossero invocate, dimandare il loro pagamento sopra li mobili non descritti, come su tutte le altre sostanze della comunione.

Li creditori hanno il medesimo diritto sopra li mobili pervenuti agli sposi durante la comunione, se non se ne è parimenti fatto risultare per via d'inventario, o di uno stato autentico.

1511. Quando gli sposi portano in comunione una somma certa, od un determinato effetto, quest'oggetto porta seco la convenzione tacita ch'egli non è aggravato di debiti anteriori al matrimonio, e si deve tener conto dallo sposo debitore verso dell'altro di tutti li debiti che diminuissero la somma che si è promesso di portare.

1512. La clausula di separazione dei debiti non impedisce che la comunione sia incaricata di pagare gl'interessi, ed arretrati, che sono decorsti dopo il matrimonio.

1513. Allorchè la comunione è convenuta per li debiti di uno degli sposi dichiarato nel contratto libero e sciolto da qualunque debito anteriore al matrimonio, il congiunto ha diritto ad un'indennità, la quale si prende o sulla parte della comunione, che tocca allo sposo debitore, o sopra li beni propri di detto sposo; ed in caso d'insufficienza quest'indennità può essere dimandata per via di mallevatoria contro il padre, la madre, l'ascendente, od il tutore, che l'avessero dichiarato franco e libero.

Questa mallevatoria può eziandio essere proposta dal marito durante la comunione, se il debito proviene dal canto della moglie; salvo in tal caso il rimborso dovuto dalla moglie, o da suoi eredi dopo lo scioglimento della comunione.

SEZIONE V.

Della facoltà accordata alla moglie di ripigliare quanto ha portato libero e sciolto.

ARTICOLO 1514.

La moglie può stipulare, che in caso di rinuncia alla comunione essa ripiglierà tutto, o parte di quanto vi avrà portato, sia al tempo del matrimonio, sia dopo: ma questa stipulazione non può estendersi al di là delle cose formalmente espresse, nè a vantaggio di altre persone, che quelle designate.

In conseguenza la facoltà di riprendere li mobili, che la moglie ha portati al tempo del matrimonio non estendesi a quelli, che le fossero toccati in parte pendente il matrimonio.

Parimenti la facoltà accordata alla moglie non si estende ai figliuoli; quella accordata alla moglie ed ai figliuoli non si estende agli eredi ascendenti, o collaterali.

In ogni caso le cose portate non possono essere riprese, se non se dedotti li debiti propri della moglie, che fossero stati pagati dalla comunione.

SEZIONE VI.

Dell' antiparte convenzionale.

ARTICOLO 1515.

La clausula, per via di cui lo sposo superstite è autorizzato a prelevare, prima di qualunque divisione, una data somma, od una data quantità d' effetti mobili in natura, non dà diritto ad un tal prelevamento a favore della moglie superstite, se non se quando essa accetta la comunione, salvo che il contratto di matrimonio le abbia riservato questo diritto eziandio rinunciando.

In difetto di questa riserva l'antiparte non ha luogo che sulla massa divisibile, e non sui beni proprj dello sposo premorto.

1516. L'antiparte non è considerata come un vantaggio soggetto alle formalità delle donazioni, ma come una convenzione di matrimonio.

1517. La morte naturale, o civile fa luogo all'antiparte.

1518. Quando lo scioglimento della comunione è operato per via del divorzio, o della separazione di corpo, non havvi per allora luogo alla consegnazione dell'antiparte; ma lo sposo che ha ottenuto sia il divorzio, sia la separazione di corpo, conserva li suoi diritti all'antiparte nel caso ch'egli sopravviva. Se farà la moglie, la somma, o la cosa che costituirà l'antiparte rimarrà sempre provvisoriamente al marito, con obbligo di dare sicurezza.

1519. I creditori della comunione hanno sempre diritto di far vendere gli effetti compresi nell'antiparte, salvo il regresso dello sposo giusta l'articolo 1515.

SEZIONE VII.

Delle clausole, per via di cui vengono assegnate agli sposi parti disuguali nella comunione.

ARTICOLO 1520.

Gli sposi possono derogare alla divisione eguale stabilita dalla legge, sia assegnando soltanto allo sposo superstite, od ai suoi eredi nella comunione una parte minore della metà, sia assegnandogli soltanto una somma fissa per qualsivoglia diritto di comunione, sia stipulando, che l'intera comunione in certi casi apparterrà allo sposo superstite, oppure soltanto ad uno d'essi.

1521. Quando fu stipulato che lo sposo, ovvero li suoi eredi avranno soltanto una data parte nella comunione, come il terzo, od il quarto, lo sposo che ha così stipulato, od i suoi eredi sopportano li debiti della comunione soltanto in proporzione della parte che essi prendono nell'attivo.

La convenzione è nulla se obbliga lo sposo che ha così stipulato, od i suoi eredi a sopportare una parte maggiore, oppure se li dispensa di sopportare una parte nei debiti eguale a quella che essi prendono nell'attivo.

1522. Ogniqualvolta è stipulato che uno degli sposi, od i suoi eredi non potranno pretendere che una data somma per qualunque diritto di comunione, la clausula è un patto, che obbliga l'altro sposo, od i suoi eredi a pagare la somma convenuta, comunque sia la comunione buona o cattiva, bastante o non per pagare la somma.

1523. Se la clausula stabilisce il patto soltanto rispetto agli eredi dello sposo, questi, caso ch'egli sopravviva, ha diritto alla divisione legale per metà.

1524. Il marito, ovvero i suoi eredi, che ritengono in vigore della clausula espressa nell'articolo 1520 la totalità della comunione, sono obbligati a pagarne tutti i debiti.

I creditori non hanno in tal caso alcuna azione nè contro la moglie, nè contro li di lei eredi.

Se egli è la moglie superstite che abbia, mediante una somma convenuta, il diritto di ritenere tutta la comunione contro gli eredi del marito, essa può scegliere o di pagare loro questa somma restando obbligata al pagamento di tutti li debiti, o di rinunciare alla comunione, e lasciare agli eredi del marito i beni ed i pesi.

1525. Egli è lecito agli sposi di stipulare, che la totalità della comunione apparterrà al superstite o ad uno di essi soltanto; salvo agli eredi dell'altro il diritto di ripigliare le cose portate e li capitali caduti nella comunione dal canto del loro autore.

Questa stipulazione non è riputata un vantaggio soggetto alle regole relative alle donazioni, sia quanto alla sostanza, sia quanto alla forma, ma soltanto come una convenzione di matrimonio, e fra soci.

SEZIONE VIII.

Della comunione a titolo universale.

ARTICOLO 1526.

Gli sposi possono stabilire col loro contratto di matrimonio una comunione universale dei loro beni sì mobili, che stabili, presenti e futuri, o di tutti li loro beni presenti soltanto, od unicamente di quelli avvenire.

Disposizioni comuni alle otto sezioni suddette.

1527. Quanto si è detto nelle otto sezioni suddette non limita alle loro precise disposizioni le stipulazioni, di cui è suscettibile la comunione convenzionale.

Gli sposi possono fare qualsivoglia altra convenzione, come si è detto nell'articolo 1387, e salve le modificazioni espresse negli articoli 1388, 1389 e 1390.

Tuttavia nel caso che vi fossero figliuoli di precedente matrimonio, qualunque convenzione che tendesse per li suoi effetti a dare ad uno degli sposi al di là della porzione determinata dall'articolo 1098 nel titolo *delle donazioni tra vivi, e dei testamenti*, farà senz'effetto per tutto il soprappiù di questa porzione; ma i semplici guadagni risultanti dalle fatiche comuni, e dai risparmi fatti sulle rendite rispettive dei due sposi, sebben disuguali, non sono considerati come un vantaggio fatto in pregiudizio dei figliuoli di primo letto.

1528. La comunione convenzionale rimane sommersa alle regole della comunione legale in tutti li casi, in cui non vi fu derogato implicitamente od esplicitamente nel contratto.

SEZIONE IX.

Delle convenzioni esclusive della comunione.

ARTICOLO 1529.

Ogniqualevolta senza sottomettersi alle regole dotali, gli sposi dichiarano che si maritano senza comunione, oppure che saranno separati di beni, gli effetti di questa stipulazione sono regolati come segue.

S. I.

*Della clausula che dichiara, che gli sposi
si maritano senza comunione.*

ARTICOLO 1530.

La clausula che dichiara che gli sposi si maritano senza comunione, non dà alla moglie il diritto di amministrare i suoi beni, nè di percepirne li frutti: questi frutti sono riputati portati in dote al marito per sostenere li pesi del matrimonio.

1531. Il marito conserva l'amministrazione dei beni mobili e stabili della moglie, ed in conseguenza il diritto di ricevere tutti li mobili, ch' essa ha portati in dote, o che le pervengono pendente il matrimonio, salva la restituzione ch' egli ne deve fare dopo lo scioglimento del matrimonio, o dopo la separazione di beni, che fosse proferita in giudizio.

1532. Se nei mobili portati in dote dalla moglie, o che le sono pervenuti pendente il matrimonio vi sono cose, di cui non se ne possa far uso senza consumarle, si dovrà unire uno stato del loro prezzo al contratto di matrimonio, o se ne deve far inventario quando le perverranno,

ed il marito dovrà restituirne il prezzo secondo l'estimazione.

1533. Il marito è obbligato di pagare tutti li debiti dell'usufrutto.

1534. La clausula espressa nel presente paragrafo impedisce che sia convenuto, che la moglie riscuota annualmente, facendo per se sola ricevuta, una certa porzione delle sue rendite per le minute spese, ed i suoi bisogni personali.

1535. Gli stabili costituiti in dote nel caso del presente paragrafo non sono inalienabili.

Tuttavia essi non possono venir alienati senza il consenso del marito, ed in caso di rifiuto senza l'autorizzazione giudiziale.

S. II.

Della clausula di separazione di beni.

A R T I C O L O 1536.

Quando gli sposi hanno stipulato nel loro contratto di matrimonio, che saranno separati di beni, la moglie conserva l'intera amministrazione dei suoi beni mobili e stabili, e gode liberamente delle sue entrate.

1537. Ogni sposo contribuisce ai pesi del matrimonio secondo le convenzioni contenute nel loro contratto, e se non ve ne esiste a questo riguardo, la moglie contribuisce a questi pesi fino a concorrenza del terzo delle sue entrate.

1538. In nessun caso, nè col pretesto di alcuna stipulazione la moglie non può alienare i suoi stabili senza il consenso speciale di suo marito, od in difetto senza venir autorizzata dalla giustizia.

Qualunque autorizzazione generale d'alienare gli stabili donati alla moglie, sia per contratto di matrimonio, sia dopo, è nulla.

1539. Allorchè la moglie separata ha lasciato godere i suoi beni al suo marito, questi non è obbligato, sia all'istanza che sua moglie gli facesse, sia allo scioglimento del matrimonio, che alla presentazione dei frutti esistenti, e
non

non è obbligato a rendere alcun conto di quelli, che sono stati consumati fino a quel tempo.

CAPITOLO III.

Delle regole dotali.

ARTICOLO 1540.

La dote sotto queste regole, come sotto quelle del capitolo II, è ciò che la moglie porta al marito per sopporre i pesi del matrimonio.

1541. Tutto ciò che la moglie si costituisce, o che le vien dato nel contratto di matrimonio, è dotale, se non vi è stipulazione contraria.

SEZIONE PRIMA.

Della costituzione di dote.

ARTICOLO 1542.

La costituzione di dote può riguardare tutti li beni presenti ed avvenire della moglie, ovvero tutti li suoi beni presenti soltanto, od una parte dei suoi beni presenti e futuri, od eziandio un oggetto individuale.

La costituzione in termini generali di tutti li beni della moglie non comprende i beni futuri.

1543. La dote non può venir costituita, nè accresciuta durante il matrimonio.

1544. Se il padre e la madre costituiscono unitamente una dote senza distinguere la parte di ciascuno, sarà reputata costituita per porzioni eguali.

Se la dote è costituita dal padre solo per diritti paterni e materni, la madre sebben presente al contratto non sarà obbligata, e la dote rimarrà per intero a carico del padre.

1545. Se il padre, o la madre superstite costituirà una dote sulli beni paterni, e materni senza spiegare le porzioni, la dote principierà a prendersi in soddisfazione dei diritti del futuro sposo sui beni del conjugue premorto, ed il soprappiù sui beni di colui che l'ha costituita.

1546. Sebbene la figlia dotata dal suo padre e da sua madre abbia beni suoi propri che siano da essi goduti, la dote si prenderà sui beni di coloro che l'hanno costituita, se non vi è stipulazione contraria.

1547. Coloro che costituiscono una dote sono obbligati alla guarentigia degli oggetti costituiti.

1548. Gl'interessi della dote corrono di pien diritto dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, ancorchè vi sia termine pel pagamento, se non vi è stipulazione contraria.

SEZIONE II.

Dei diritti del marito sui beni dotali, e dell'inalienabilità del fondo dotale.

ARTICOLO 1549.

Il marito solo ha l'amministrazione dei beni dotali pendente il matrimonio.

Egli solo ha diritto di agire contro li debitori, e ricorrenti di essi, di percepirne li frutti ed interessi, e di ricevere il rimborso dei capitali.

Tuttavia puossi fare la convenzione nel contratto di matrimonio, che la moglie riscuoterà annualmente, facendo essa sola ricevuta, una parte delle sue rendite per le spese minute, e li suoi bisogni personali.

1550. Il marito non è obbligato a dare sicurtà per ricevere la dote, se non vi fu obbligato dal contratto di matrimonio.

1551. Se la dote, o parte della dote consiste in oggetti mobili apprezzati nel contratto, senza dichiarazione che l'estimazione non tiene luogo di vendita, il marito ne diviene

ne proprietario, e rimane soltanto debitore del prezzo dato agli effetti.

1552. L'estimazione data allo stabile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito, se non vi è di ciò espressa dichiarazione.

1553. Lo stabile acquistato con denari dotali non è dotale, se la condizione dell'impiego non fu stipulata nel contratto di matrimonio.

Lo stesso egli è dello stabile dato in pagamento della dote costituita in denaro.

1554. Gli stabili costituiti in dote non possono essere alienati, nè ipotecati durante il matrimonio, nè dal marito, nè dalla moglie, nè da amendue unitamente, salvo le eccezioni che seguono.

1555. La moglie può coll'autorizzazione del suo marito, oppure, in caso di rifiuto, con permissione della giustizia, dare li suoi beni dotali per lo stabilimento dei figliuoli ch'essa avesse di un matrimonio anteriore; ma se essa è soltanto autorizzata dalla giustizia deve riservare il diritto di goderne al suo marito.

1556. Essa può eziandio coll'autorizzazione di suo marito dare li suoi beni dotali per lo stabilimento dei loro figliuoli comuni.

1557. Lo stabile dotale può essere alienato allorchè ne fu permessa l'alienazione nel contratto di matrimonio.

1558. Lo stabile dotale può eziandio venir alienato colla permissione della giustizia, ed agl'incanti dopo tre affissi,

Per cavare di prigione il marito, o la moglie;

Per somministrare alimenti alla famiglia nei casi previsti dagli articoli 203, 205. e 206. nel titolo del *matrimonio*;

Per pagare li debiti della moglie, o di coloro che hanno costituita la dote, allorchè questi debiti hanno una data certa anteriore al contratto di matrimonio;

Per fare considerabili riparazioni indispensabili per la conservazione dello stabile dotale;

Finalmente quando questo stabile trovasi in comune con terze persone, ed è riconosciuto non suscettibile di divisione.

In tutti questi casi l'eccedente del prezzo della vendita oltre dei bisogni riconosciuti rimarrà dotale e come tale verrà impiegato a vantaggio della moglie.

1559. Lo stabile dotale può essere permutato, ma col consenso della moglie, con un altro stabile del medesimo valore almeno per i quattro quinti, provando l'utilità del cambio, ottenendo per ciò l'autorizzazione della giustizia, e secondo una estimazione fatta da periti nominati d'ufficio dal tribunale.

In tal caso lo stabile ricevuto in cambio sarà dotale; il soprappiù del prezzo se ve ne sarà, lo sarà parimenti, e come tale verrà impiegato per conto della moglie.

1560. Se fuori dei casi d'eccezione sovra menzionati, la moglie, od il marito, od amendue insieme uniti alienano il fondo dotale, la moglie od i suoi eredi potranno far rinvocare l'alienazione dopo lo scioglimento del matrimonio, senza che possa loro venir opposta alcuna prescrizione durante il matrimonio: la moglie avrà il medesimo diritto dopo la separazione di beni.

Il marito medesimo potrà far rinvocare l'alienazione durante il matrimonio, soggiacendo però ai danni ed alle spese del compratore, se non ha dichiarato nel contratto, che il bene venduto era dotale.

1561. Gli stabili dotali non dichiarati alienabili nel contratto di matrimonio, sono imprescrittibili durante il matrimonio, salvochè la prescrizione sia principata prima.

Essi divengono però prescrittibili dopo la separazione di beni, qualunque siasi l'epoca in cui principò la prescrizione.

1562. Il marito è tenuto, rispetto ai beni dotali, a tutti gli obblighi dell'usufruttuario.

Egli è responsabile di qualunque prescrizione acquistata, e dei deterioramenti accaduti per sua negligenza.

1563. Se la dote si trova in pericolo, la moglie può mandare la separazione di beni, come si è detto negli articoli 1443. e seg.

SEZIONE III.

Della restituzione della dote.

ARTICOLO 1564.

Se la dote consiste in istabili,

Oppure in mobili non estimati nel contratto di matrimonio, oppure apprezzati con dichiarazione, che l'estimazione non ne toglie la proprietà alla moglie;

Il marito oppure li suoi eredi possono venir obbligati a restituirla subito dopo lo scioglimento del matrimonio.

1565. Se essa consiste in una somma di denaro,

Oppure in mobili apprezzati nel contratto senza dichiarazione, che l'estimazione non ne rende il marito proprietario,

Non se ne può pretendere la restituzione prima di un anno dopo lo scioglimento.

1566. Se li mobili, la di cui proprietà rimane alla moglie, sono deteriorati per via dell'uso, e senza colpa del marito, esso non sarà obbligato che alla restituzione di quelli che rimarranno, e nello stato in cui si troveranno.

Ciò tuttavia la moglie potrà in ogni caso prendere le biancherie, e vestimenta al suo uso attuale, con condizione d'imputare il loro valore allorchè tali biancherie e vestimenta saranno state primitivamente costituite con estimazione.

1567. Se la dote comprende obbligazioni o costituzioni di rendita che siano perite, oppure abbiano sofferto diminuzioni, che non si possano attribuire alla negligenza del marito, egli non vi sarà tenuto, e sarà sciolto da ogni obbligazione, restituendo li contratti.

1568. Se sarà stato costituito in dote un usufrutto, il marito, od i suoi eredi sono soltanto obbligati allo scioglimento del matrimonio a restituire il diritto di usufrutto, non già li frutti percetti pendente il matrimonio.

1569. Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza dei termini fissati pel pagamento della dote, la moglie, od i suoi eredi potranno ripeterla contro del marito dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che egli l'ha ricevuta, salvochè egli provasse le istanze fatte in vano per ottenere il pagamento.

1570. Se il matrimonio viene a sciogliersi per via della morte della moglie, gl'interessi; ed i frutti della dote da restituirsi corrono di pien diritto a vantaggio de' suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se egli è per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere gl'interessi della sua dote pendente l'anno del lutto, o di farsi dare gli alimenti durante tal tempo a spese dell'eredità del marito; ma in amendue li casi l'abitazione durante quest'anno, e le vesti da lutto debbono esserle somministrate a spese dell'eredità, e senza imputarle negli interessi a lei dovuti.

1571. Allo scioglimento del matrimonio li frutti degli stabili dotali si dividono fra il marito e la moglie o li loro eredi, a proporzione del tempo che durò il matrimonio nell'ultimo anno.

L'anno principia dal giorno, in cui fu celebrato il matrimonio.

1572. La moglie ed i suoi eredi non hanno alcun privilegio rispetto ai creditori aventi ipoteca ad essa anteriore.

1573. Se il marito non aveva mezzi di pagare, e non aveva nè arte, nè professione, allorchè il padre costituì una dote a sua figlia, questa non sarà obbligata di portare all'eredità del padre altro che l'azione ch'essa ha contro quella del suo marito per farsene rimborsare.

Ma se il marito avrà fallito soltanto dopo il matrimonio,

Oppure se avea un mestiere, od una professione, che gli teneffe luogo di beni di fortuna,

La perdita della dote farà unicamente a danno della moglie.

SEZIONE IV.

Dei beni parafernali.

ARTICOLO 1574.

Tutti li beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote, sono parafernali.

1575. Se tutti li beni della moglie sono parafernali, e se non vi è convenzione nel contratto per farle sopportare una porzione dei pesi del matrimonio, la moglie vi contribuisce per l'ammontare del terzo delle sue entrate.

1576. La moglie ha l'amministrazione, ed il diritto di godere de' suoi beni parafernali;

Ma essa non può alienarli, nè comparire in giudizio rispetto a tali beni, senza l'autorizzazione del marito, od in caso di rifiuto senza permissione della giustizia.

1577. Se la moglie farà procura al suo marito per amministrare li suoi beni parafernali, con obbligo di renderle conto dei frutti, egli farà tenuto verso di lei come qualunque altro mandatario.

1578. Se il marito ha goduto li beni parafernali di sua moglie senza mandato, ma però senza opposizione dal di lei canto, egli non è obbligato allo scioglimento del matrimonio, oppure alla prima dimanda della moglie, che alla rappresentazione dei frutti esistenti, e non deve rendere alcun conto di quelli, che sono stati consumati fino a quel tempo.

1579. Se il marito ha goduto dei beni parafernali, non ostante l'opposizione provata della moglie, egli è obbligato di renderle conto di tutti li frutti sì esistenti, che consumati.

1580. Il marito, che gode li beni parafernali, ha tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

Disposizione particolare.

1581. Nel sottometterli alle regole dotali, gli sposi possono tuttavia stipulare una società rispetto agli acquisti, e gli effetti di questa società sono regolati come si è detto negli articoli 1498 e 1499.

LEGGE SESTA

Delli 15 ventoso anno 12.

TITOLO VI.

Della vendita.

CAPITOLO I.

Della natura, e forma della vendita.

ARTICOLO 1582.

LA vendita è una convenzione, colla quale uno si obbliga di rimettere una cosa, e l'altro a pagarla.

Essa può effettuarsi con atto autentico, o sotto bianco segno.

1583. Dessa è perfetta fra le parti, e la proprietà vien trasmessa di pien diritto dal venditore all'acquirente allorquando la cosa è convenuta col prezzo, abbenchè la cosa non sia stata ancor rimessa, e nemmeno siasi pagato il prezzo.

1584. La vendita può effettuarsi puramente, o semplicemente, o con una condizione sia sospensiva, che risolutoria.

Può pure aver per oggetto due o più cose alternative.

In ogni caso l'effettuazione resta regolata dai principj generali della convenzione.

1585. Allorquando si tratta di merci che non furono vendute in massa, ma al peso, alla numerazione, o alla misura, la vendita non è compita, perchè le cose vendute sono
al

al rischio del venditore fintanto che non siano pesate, numerate, o misurate, ma l'accompratore può sempre dimandarne la rimessione o i danni, interessi e spese, se vi è luogo, in caso d'inesecuzione del patto.

1586. Se al contrario le merci furono vendute in massa, la vendita è compita, abbenchè le merci non siano state ancora pesate, numerate, o misurate.

1587. Per quel che riguarda il vino, l'olio, o altri generi, che si usa di gustarli avanti di farne l'acquisto, non s'intenderà la vendita effettuata fintanto che l'accompratore non li ha gustati, o graditi.

1588. La vendita fatta mediante l'assaporamento è sempre considerata fatta sotto condizione sospensiva.

1589. La promessa di vendita vale una vendita allorchè vi è consenso reciproco delle due parti sopra la cosa, e sopra il prezzo.

1590. Se la promessa di vendita fu fatta colla rimessione di pegno, ciascuno de' contraenti è in libertà di rinunziarvi, cioè

Colui che lo ha dato, col perderlo;

E colui che l'ha ricevuto colla restituzione del doppio.

1591. Il prezzo della vendita deve essere stabilito, e descritto fra le parti.

1592. Esso può tuttavia esser fatto dall'arbitrio d'un terzo: se questi non vuole, o non può farne l'estimo, la vendita sarà nulla.

1593. Le spese d'atti, e di altri accessori alla vendita, sono a carico dell'accompratore.

CAPITOLO II.

Chi può acquistare, o vendere.

ARTICOLO 1594.

Tutti coloro, ai quali non è vietato dalla legge, possono acquistare, o vendere.

1595. Il contratto di vendita non può aver luogo fra sposi, che ne tre casi seguenti:

1. Nel

1. Nel caso, in cui uno degli sposi cede dei beni all'altro, che se ne sta giudizialmente diviso da lui, in isconto de' suoi diritti;

2. Quello, in cui la cessione che fa il marito a sua moglie, abbenchè non divisa, ha un motivo legittimo, come sarebbe di nuovo impiego de' di lei beni stabili stati venduti, o di denaro ad essa spettante, in caso però che questi stabili, o denaro non cadano in comunione;

3. Quello per cui la moglie cede dei beni al suo marito in pagamento d'una somma ch'essa gli avrebbe promesso di pagargli a titolo di dote, ed allorquando vi è esclusione di comunione;

Eccettuati però in tutti questi tre casi i diritti che possono competere agli eredi delle parti contraenti, se vi è vantaggio indiretto,

1596. Non possono essere deliberatarj, sotto pena di nullità, nè per se soli, nè col mezzo d'interposta persona

I tutori, de' beni di coloro che ne hanno la tutela;

I mandatarij, de' beni che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori, de' beni delle comuni, o degli stabilimenti pubblici confidati alla loro cura;

Gli ufficiali pubblici, de' beni nazionali, la vendita de' quali si fa col loro ministero.

1597. I giudici, i loro supplenti, i commissarij del governo, i loro sostituiti, i cancellieri, uscieri, gli avvocati, procuratori, e notaj non possono farsi cessionarij delle cause, dritti, ed azioni litigiose che sono della competenza del tribunale, nella giurisdizione del quale esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni, interessi, e spese.

CAPITOLO III.

Delle cose che possono essere vendute.

ARTICOLO 1598.

Tutto ciò ch'è in commercio può essere venduto, allorchè le leggi particolari non ne vietano l'alienazione.

1599. La vendita d'una cosa altrui è nulla: ella può dar luogo a pretendere i danni ed interessi, allorchè l'acquirente ignorò che la cosa era d'altrui spettanza.

1600. Non si può vendere la successione d'una persona ancor in vita, ancorchè di suo consenso.

1601. Se al momento della vendita la cosa venduta fosse totalmente deperita, la vendita sarà nulla.

Se la cosa è deperita solamente in parte, è libero all'acquirente di rilasciare la vendita, o di dimandare la porzione conservata, facendone fissare il prezzo per mezzo d'estimo.

CAPITOLO IV.

Delle obbligazioni del venditore.

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

ARTICOLO 1602.

Il venditore è obbligato di spiegare con chiarezza tutto ciò a che egli si obbliga.

Ogni patto oscuro, od ambiguo sarà interpretato contrario al venditore.

1603. Esso ha due obbligazioni principali; la prima di rimettere, e la seconda di guarentire la cosa ch'egli vende.

SEZIONE II.

Della rimessione.

ARTICOLO 1604.

La rimessione è la traslazione della cosa venduta nel pieno potere, e possessione dell'acquirente.

1605.

1605. L'obbligazione di rimettere gli stabili è adempita per parte del venditore colla rimessione delle chiavi, se si tratta di un edificio, o colla rimessione dei titoli di proprietà.

1606. La rimessione degli effetti mobili è effettuata

O colla trasmissione reale;

O colla rimessione delle chiavi della casa, in cui essi sono contenuti;

O medesimamente col solo consenso delle parti, se il trasporto non può effettuarsi all'istante della vendita, oppure se l'accompratore li ritenesse già presso di se sotto altro titolo.

1607. La trasmissione de' diritti incorporali si fa o colla rimessione de' titoli, o coll'uso che ne fa l'acquistore di consenso del venditore.

1608. Le spese della rimessione sono a carico del venditore, e quelle d'incetta a carico dell'accompratore, se non vi sono stipulazioni contrarie.

1609. La rimessione deve effettuarsi al luogo, ove esisteva al momento della vendita la cosa che ne fu l'oggetto, se non fu altrimenti convenuto.

1610. Se il venditore tralascia di fare la rimessione nel tempo convenuto fra le parti, l'acquistore potrà a sua scelta chiedere o il scioglimento della vendita, o di esser messo al possesso, allorchè il ritardo non proviene che dal venditore.

1611. In ogni caso il venditore dee essere condannato ai danni ed interessi, allorchè per mancanza della rimessione nel termine convenuto risulta un pregiudizio a danno dell'acquistore.

1612. Il venditore non è obbligato a rimettere la cosa, se l'accompratore non gli abbia accordato una dilazione pel pagamento.

1613. Esso non sarà neppure obbligato alla rimessione quand'anche avesse accordata una dilazione pel pagamento, se dopo la vendita l'acquistore è caduto in fallimento, o in istato di ruina, in modo che il venditore è in pericolo imminente di perderne il prezzo, salvo che l'accompratore, lo provveda di cauzione da pagare al termine fissato.

1614. La cosa dee esser rimessa nello stato in cui trovavasi al momento della vendita.

Da quel giorno in poi tutti i frutti spettano all'acquistore.

1615. L'obbligazione di rimettere la cosa comprende i suoi accessori, e tutto quello che fu destinato al suo uso perpetuo.

1616. Il venditore è obbligato di rimettere l'estensione tale come è espressa nel contratto sotto le modificazioni infra espresse.

1617. Se la vendita di uno stabile fu fatta coll'indicazione della sua estensione, in ragione di tanto per misura, il venditore è obbligato di rimettere all'acquirente, se lo esige, la quantità indicata nel contratto.

E se egli non può farlo, o che l'acquirente non lo esiga, il venditore è obbligato a soffrire una diminuzione proporzionata al prezzo.

1618. Se al contrario nel caso dell'articolo precedente, ritrovasi un'estensione più grande di quanto resta espresso nel contratto, l'acquirente è in libertà di pagare il soprappiù del prezzo, o di recedere dal contratto, se l'eccedente è superiore d'una vigesima parte dell'estensione dichiarata.

1619. In ogni altro caso,

Sia che la vendita siasi fatta d'un corpo prefisso, e limitato;

Sia ch'ella abbia per oggetto fondi distinti, e separati;

Sia ch'ella cominci dalla misura, o dalla indicazione dell'oggetto venduto seguitata dalla misura;

L'espressione di questa misura non fa luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore per la misura eccedente;

Nè in favore dell'acquirente ad alcuna diminuzione di prezzo per la misura mancante, in quanto che la differenza della misura reale tra quella espressa nel contratto è d'una sola vigesima parte di più, o di meno, avuto riguardo al valore della totalità degli oggetti venduti, se non vi è stipulazione contraria.

1620. Nel caso in cui, a norma dell'articolo precedente, siavi luogo all'aumentazione di prezzo per l'eccedente misura, l'acquirente è libero o di recedere dal contratto, o di pagare il soprappiù del prezzo, e ciò cogli interessi se ha ritenuto lo stabile.

1621. In ogni caso che l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto, il venditore è obbligato di restituirgli oltre il prezzo, se lo ha ricevuto, la spesa di tal contratto.

1622. L'azione in aggiunta al prezzo per parte del venditore, e quella in diminuzione del prezzo, o di annullazione del contratto per parte dell'acquirente, debbono promuoversi nel corso dell'anno, a computarsi dal giorno del contratto, a pena di decadenza dalle rispettive ragioni.

1623. Se con un medesimo contratto furono venduti due fondi stabili, e per un solo e medesimo prezzo, con indicazione della misura di ciascuno d'essi, e che ritrovisi minore estensione nell'uno, e maggiore nell'altro, se ne fa il compenso fino a dovuta concorrenza; e l'azione sia in aggiunta, che in diminuzione di prezzo non ha luogo che a norma delle regole qui sopra stabilite.

1624. La questione di sapere sopra chi o del venditore, o dell'acquirente debba cadere la perdita, o il deterioramento della cosa venduta avanti la rimessione, è giudicata secondo le regole prescritte al titolo dei contratti, o delle obbligazioni di convenzione in generale.

SEZIONE III.

Della cauzione o guarentigia.

ARTICOLO 1625.

La cauzione che il venditore deve all'acquirente ha due oggetti: il primo è il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo sono i difetti nascosti di questa cosa, o le imperfezioni che possono dar ragione di restituzione.

§. I.

Della cauzione in caso d'evizione.

ARTICOLO 1626.

Abbenchè al momento della vendita non siasi fatta menzione nella stipulazione della cauzione, il venditore è di diritto obbligato a garantire l'acquirente dell'evizione che sof-

fre nella totalità, o parte dell'oggetto venduto, o dei pesi pretesi su questo oggetto, e non dichiarati al tempo della vendita.

1627. Le parti possono col mezzo di convenzioni particolari accrescere, o diminuire l'effetto di questa obbligazione di diritto; esse possono ancora convenire che il venditore non farà sottoposto ad alcuna guarentigia.

1628. Avvegnachè siasi detto che il venditore non farà sottoposto a veruna guarentigia, sarà tuttavia obbligato a quella che risulta da un fatto, che gli è personale, e qualunque convenzione in contrario sarà nulla.

1629. Nello stesso caso che resti stipulato di veruna guarentigia, il venditore in ogni caso di evizione è obbligato alla restituzione del prezzo;

Eccetto che l'acquirente al momento della vendita abbia avuto conoscenza del pericolo dell'evizione, o che abbia comprato a suo rischio e pericolo.

1630. Allorchè la guarentigia è stata promessa, o che nulla fu stipulato su questo soggetto, se l'acquirente soffre evizione, è in diritto di chiedere contro il venditore,

1. La restituzione del prezzo;
2. Quella de' frutti, allorchè resta obbligato di restituirli al proprietario, che ripete i beni, e ne lo spoglia;
3. Le spese fatte per la dimanda in guarentigia dell'acquirente, e quelle fatte dall'attore originario;
4. E finalmente i danni, ed interessi, come pure le spese legittime del contratto.

1631. Allorchè all'epoca dell'evizione ritrovasi la cosa venduta diminuita di valore, e notabilmente ridotta in cattivo stato, sia per negligenza del compratore, che per accidenti di forza superiore, non resta con tutto ciò esente il venditore di restituirne la totalità del prezzo.

1632. Ma se l'acquirente ha ricavato profitto dalle deteriorazioni da esso lui cagionate, il venditore è in ragione di ritenere sul prezzo una somma equivalente a questo profitto.

1633. Se la cosa venduta ritrovasi all'epoca dell'evizione aver fatto aumento di valore, anche senza verun riguardo alle operazioni fattevi dall'acquirente, il venditore è obbligato di pagargli tutto ciò che può valer di più del prezzo della vendita.

1634. Il venditore è obbligato di rimborsare, o di far rimborsare all'acquirente, da colui che gli toglie il possesso, tutte le riparazioni, e miglioramenti utili che avrà fatti ai beni stabili.

1635. Se il venditore avesse venduto in mala fede lo stabile altrui, sarà obbligato di restituire all'acquirente tutte le spese fattevi per suoi comodi e piaceri.

1636. Se l'acquirente viene spogliato di una sola parte della cosa e che questa sia relativamente al tutto di tale conseguenza, che l'acquirente non abbia fatto l'acquisto senza la porzione di cui ne fu spogliato, può far annullare la vendita.

1637. Se nel caso dell'evizione d'una porzione del fondo stabile venduto, la vendita non è stata annullata, sarà rimborsato il valore della porzione, di cui l'acquirente trovasi spogliato secondo l'estimo che ne verrà fatto al momento dell'evizione, e non proporzionalmente al prezzo totale della vendita, sia che la cosa venduta abbia aumentato, o diminuito di valore.

1638. Se i beni stabili altrui venduti trovansi gravati senza che se ne sia fatta menzione, di servitù non apparenti, e che queste sieno di un'importanza tale, che dia luogo a presumere che l'acquirente non ne avrebbe fatta l'acquisto se ne fosse stato informato, questi può dimandare l'annullazione del contratto, se non stima più a proposito di contentarsi di una indennizzazione.

1639. Tutte le altre questioni che possono eccitarsi per li danni ed interessi risultanti in favore dell'acquirente per l'inesecuzione della vendita, debbono essere decise a norma delle regole generali stabilite al titolo dei contratti, e delle obbligazioni per convenzione in generale.

1640. La guarentigia per causa d'evizione cessa allora quando l'acquirente si è lasciato condannare con una sentenza definitiva, di cui non è più permesso appellarsi senza appellarne il suo venditore, se questi prova che aveva ragioni più che bastanti per far rigettare la dimanda.

Della guarentigia dai difetti della cosa venduta.

ARTICOLO 1641.

Il venditore è obbligato con ragione a guarentire la cosa venduta dai difetti nascosti, e che la rendono incapace all'uso, a cui essa è destinata, o che ne lo diminuiscono in tal guisa che l'accompratore non ne avrebbe fatto l'acquisto, o non ne avrebbe corrisposto che un prezzo inferiore, se li avesse conosciuti.

1642. Il venditore non è obbligato per i difetti che non sono nascosti, e de' quali poteva l'accompratore convincersi da se stesso.

1643. Egli è obbligato per i difetti nascosti, quand'anche non li avesse conosciuti, salvo che in tal caso siasi convenuto ch'egli non sarà obbligato a guarentigia veruna.

1644. Nel caso espresso negli articoli 1641 e 1643 l'accompratore ha la scelta di restituire la cosa, e farsene rimborsare il prezzo, o di ritenerla, col farsi restituire una parte del prezzo a giudizio di periti.

1645. Se il venditore conoscesse i difetti della cosa venduta, sarà obbligato, oltre la restituzione del prezzo, ch'egli ne ha ricevuto, al rimborso di tutti i danni, ed interessi a favore dell'accompratore.

1646. Se il venditore poi li ignorasse, non sarà obbligato che alla restituzione del prezzo, ed al rimborso a favore dell'acquistore delle spese occorse per la vendita.

1647. Se la cosa che aveva dei difetti, andò a male per causa delle sue cattive qualità, la perdita è a carico del venditore, che sarà tenuto a favore dell'accompratore alla restituzione del prezzo, ed alle indennizzazioni spiegate nei due articoli precedenti.

Ma se la perdita fosse per accidente fortuito, questa sarà a carico dell'accompratore.

1648. L'azione risultante dai difetti, che obbligano alla restituzione, dee essere eccitata dall'acquistore fra un breve termine, secondo la natura di tali difetti, e le usanze del luogo, ove fu fatta la vendita.

1649. Essa non ha luogo nelle vendite fatte coll'autorizzazione de' giudici.

CAPITOLO V.

Delle obbligazioni dell' accompratore :

ARTICOLO 1650.

La principale obbligazione dell' accompratore è quella di pagar il prezzo a giorno e luogo stabiliti dalla vendita:

1651. Se al tempo della vendita non vi fu a tal riguardo verun stabilimento, l' accompratore deve fare il pagamento a luogo e tempo, in cui deve farsi la rimessione.

1652. L' accompratore deve corrispondere l' interesse del prezzo della vendita fino al pagamento del capitale, come ne' tre casi seguenti:

Se così fu convenuto all' epoca della vendita ;

Se la cosa venduta, e rimessa produce dei frutti, o altre rendite ;

Se l' accompratore è stato ingiunto al pagamento.

In quest' ultimo caso gl' interessi non corrono che dal giorno della citazione.

1653. Se l' accompratore è molestato, o ha giusto motivo di temere d' essere molestato da una azione ipotecaria, o di rivendicazione, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatta cessare la molestia, se questi non giudica più conveniente di prestar cauzione, e salvo che sia stato stipulato, che non ostante qualunque molestia l' accompratore debba pagare.

1654. Se l' accompratore non paga il prezzo, il venditore può chiedere lo scioglimento della vendita.

1655. Lo scioglimento della vendita d' uno stabile è profferito immantinente, se il venditore corre rischio di perdere la cosa, ed il prezzo.

Se non corre tal rischio, il giudice può accordare all' acquirente un termine più o meno lungo, secondo le circostanze.

Questo termine trascorso, e non avendo l' acquirente fatto il pagamento, lo scioglimento sarà profferito.

1656. Se al tempo della vendita d' uno stabile fu stipu-

lato, che in difetto di pagamento del prezzo nel tempo convenuto la vendita sarebbe sciolta di pien diritto, l'acquirente può tuttavia far il pagamento dopo trascorso il termine, fin tanto ch' egli non è stato messo in ritardo con una citazione; ma dopo tal citazione il giudice non può più accordargli verun termine.

1657. In materia di vendita di derrate, o effetti mobili lo scioglimento della vendita avrà luogo di pien diritto, e senza citazione, a vantaggio del venditore, dopo spirato il termine convenuto per il riacquisto.

CAPITOLO VI.

Della nullità, e dello scioglimento della vendita.

ARTICOLO 1658.

Indipendentemente dalle cause di nullità, o di scioglimento di vendita di già spiegate in questo titolo, e da quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto o dall'uso della ragione di riscatto, o per la viltà del prezzo.

SEZIONE I.

Della facoltà di riscatto.

ARTICOLO 1659.

La facoltà di riscatto, ossia diritto di ritornar al possesso, è un patto, col quale il venditore si riserva di ripigliare la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo principale, ed il rimborso di quanto resta espresso all'articolo 1673.

1660. La facoltà di riscatto non può essere stipulata per un tempo maggiore d'anni cinque.

Se dessa fu stipulata per un termine maggiore, sarà ridotta a quello d'anni cinque.

1661. Il termine fissato è di rigore, e non può esser dal giudice prolungato.

1662. Se il venditore non fa valere le sue ragioni per ripigliarsi la cosa venduta nel termine prescritto, l'acquistore ne resta proprietario irrevocabile.

1663. Il termine corre a pregiudicio di ogni persona, quand'anche in minorità, salvo, se vi è luogo, il ricorso contro chi di ragione.

1664. Il venditore con patto di riscatto può valersi de' suoi diritti contro un secondo acquirente, sebbene la facoltà di riscatto non fosse stata dichiarata nel secondo contratto.

1665. L'acquirente con patto di riscatto fa valere tutti i diritti del suo venditore; può prescrivere tanto contro il vero padrone, che contro quelli che pretendessero dei diritti, o ipoteche sopra la cosa venduta.

1666. Può opporre il beneficio di discussione ai creditori del suo venditore.

1667. Se l'acquirente con patto di riscatto d'una porzione indivisa d'un patrimonio si è reso deliberatario della totalità ad una vendita all'incanto eccitata contro di lui, può obbligare il venditore a ripigliar la totalità, allorchè questi vuol valersi del patto.

1668. Se più persone hanno venduto unitamente, e con un solo contratto un patrimonio comune fra di loro, non può ciascuno valersi della ragione del riscatto, per la porzione che gli spettava.

1669. Il medesimo si osserverà, se colui che ha venduto da solo un patrimonio lasciò parecchi eredi.

Ciascuno di questi coeredi non può valersi della facoltà di riscatto, che per la porzione che gli spetta nella successione.

1670. Ma nel caso dei due articoli antecedenti l'acquirente può pretendere che tutti i covenditori, o tutti i coeredi intervengano in causa per conciliarsi fra di loro sul modo di ripigliare il patrimonio intero; e se non vi sarà conciliazione, la di lui dimanda sarà rimandata.

1671. Se la vendita d'un patrimonio spettante a più persone non è stata fatta unitamente, e di tutto il patrimonio

insieme, e che ciascuno non abbia venduta che la porzione che gli spettava, essi possono separatamente valersi del diritto di riscatto sulla porzione che a ciascun d'essi spettava;

E l'acquirente non potrà obbligare colui che lo fa valere in tal guisa, a riprendere il tutto.

1672. Se l'acquirente ha lasciati più eredi, la ragione di riscatto non si può far valere che contro ciascuno de' medesimi per la loro parte, tanto nel caso che la cosa venduta sia ancora indivisa, che in quello che la cosa fosse già stata divisa fra di loro.

Ma se è seguita divisione dell'eredità, e che la cosa venduta sia caduta nella porzione di uno de' coeredi, la ragione di riscatto può farsi valere contro costui per il tutto.

1673. Il venditore, che fa valere il patto di riscatto, deve non solamente il rimborso del prezzo, ma ancora delle spese legittime della vendita, delle riparazioni necessarie, e di quelle che hanno dato maggior valore al fondo stabile fino alla concorrente di questo aumento. Esso non può rientrarvi al possesso, che dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Allorchè il venditore rientra nelle sue possessioni per mezzo del patto di riscatto, egli lo riprende esente da tutti i pesi, ed ipoteche di cui l'acquirente l'avrebbe gravato, ed è obbligato d'osservare le locazioni fatte senza frode dall'acquirente.

SEZIONE II.

Della rescissione della vendita per motivo di lesione.

ARTICOLO 1674.

Se il venditore fu leso al di là dei sette duodecimi nel prezzo di uno stabile, ha il diritto di dimandare la risoluzione della vendita, quand' anche avesse espressamente nel contratto fatto rinuncia alla facoltà di dimandare questa
re-

rescissione, e che vi avesse dichiarato di pagare la somma maggiore.

1675. Per sapere se vi è lesione al di là dei sette duodecimi bisogna stimare lo stabile secondo lo stato e valore al tempo della sua vendita.

1676. La dimanda non è più ammissibile dopo trascorsi due anni, da computarsi dal giorno della vendita.

Questo termine corre a pregiudizio delle donne maritate, degli assenti, degli interdetti, e dei minori, discendenti dal canto di un maggiore che ha venduto.

Questo termine corre pure, e non resta sospeso durante il tempo stipulato per il patto di riscatto.

1677. La prova di lesione non potrà esser ricevuta che per mezzo di giudizio, e soltanto nel caso in cui i fatti dedotti comparissero abbastanza verosimili, ed altrettanto gravi per farne presumere la lesione.

1678. Questa prova non potrà darli altrimenti che con relazione di tre periti, che saranno obbligati di formare un solo processo-verbale comune a tutti e tre, e di dare che un solo giudizio a maggioranza di voti.

1679. Se vi è differenza ne' giudizi, ne stenderanno i motivi nel processo-verbale, senza che sia però lecito di far conoscere di qual sentimento fosse ogni perito.

1680. I tre periti verranno nominati d'ufficio, eccetto che siasi convenuto fra le parti di nominarli tutti e tre di comune accordo.

1681. Nel caso in cui la dimanda in risoluzione è accettata, l'acquistore è in arbitrio o di restituire la cosa col ritirar il prezzo che ne ha pagato, o di ritenere lo stabile pagandone il soprappiù sino al giusto prezzo, colla deduzione del decimo sul prezzo totale.

Il terzo possessore gode degli stessi diritti, riservata la ragione di sua guarentigia contro il suo venditore.

1682. Se l'acquistore preferisce di ritenere la cosa col pagarne il soprappiù descritto nell'articolo precedente, deve pagare l'interesse dal giorno della dimanda in risoluzione.

Se preferisce poi restituirla, e ritirarne il prezzo, deve rendere i frutti dal giorno della dimanda.

L'interesse del prezzo che ne ha pagato gli è pure contato dal giorno della dimanda stessa, o dal giorno del pagamento, se non ha percepito verun frutto.

1683. La risoluzione per lesione non ha luogo in favore dell'acquirente.

1684. Essa ha nemmeno luogo in tutte quelle vendite che a norma della legge non possono farsi senza autorità di giustizia.

1685. Le regole spiegate nella sezione precedente per i casi ne' quali più persone hanno venduto unitamente o separatamente, o per quel caso, in cui il venditore o l'acquirente hanno lasciati più eredi, sono osservate nella stessa guisa che si fa valere la domanda in risoluzione.

CAPITOLO VII.

Della vendita all'incanto.

ARTICOLO 1686.

Se una cosa comune a più persone non può esser divisa comodamente, e senza qualche perdita;

O se in una divisione fatta di buon accordo di beni in comune se ne trovano certuni che nessuno de' dividendi possa, o voglia ricevere;

La vendita si fa ai pubblici incanti, ed il prezzo ricavato è diviso fra di loro.

1687. Ciascun dei coproprietarij è padrone di chiedere che gli estranei intervengano agl'incanti. Sono chiamati di necessità allorchè uno dei coproprietarij è minore.

1688. Il modo e le formalità da osservarsi per gl'incanti sono spiegati al titolo delle successioni, e nel Codice giudiziario.

CAPITOLO VIII.

*Della cessione de' crediti ed altri diritti
incorporali.*

ARTICOLO 1689.

Nella cessione d'un credito, d'un diritto, o di un'azione sopra un terzo, la dazione si opera fra il cedente, ed il cessionario colla rimessione del titolo:

1690. Il cessionario non resta pignorato in quanto ai terzi, che colla significazione della cessione fatta al debitore.

Tuttavia il cessionario può esser parimenti pignorato coll'accettazione della cessione fatta con atto autentico dal debitore.

1691. Se pria che il cedente, o il cessionario avesse significata la cessione al debitore, questi avesse soddisfatto il cedente, ne sarà legittimamente liberato.

1692. La vendita, o cessione d'un credito comprende gli accessori al medesimo, cioè cautele, privilegi ed ipoteche.

1693. Colui che vende un credito, o altro diritto incorporale deve guarentirne l'esistenza al tempo della cessione, tuttochè fatta sia la vendita senza guarentigia.

1694. Egli non risponde della facoltà del debitore che allorquando egli si è obbligato, e sino alla concorrente soltanto del prezzo che ha percepito del credito.

1695. Allorchè ha promesso la guarentigia della facoltà del debitore, questa promessa non s'intende che della facoltà attuale, e non si estende per il tempo avvenire se il cedente non l'ha espressamente stipulata.

1696. Colui che vende un'eredità senza specificarne minutamente gli oggetti, non è obbligato che a guarentire la sua qualità d'erede.

1697. Se avesse già ricavato qualche utile, o frutti da
qual-

qualche stabile, o ricevuto l'importare di qualche credito spettante a questa eredità, o venduto qualche effetto della successione, è obbligato di farne il rimborso all'acquirente, se questi frutti non furono espressamente riservati nell'atto della vendita.

1698. L'acquirente deve dal canto suo rimborsare al venditore tutto ciò che questi ha pagato per li debiti, e pesi della successione, e fargli ragione di tutto ciò e quanto andava creditore, se non vi fu stipulazione contraria.

1699. Colui, contro il quale è stato ceduto un diritto litigioso, può farsene liberare dal cessionario mediante il rimborso del prezzo reale della cessione unitamente alle spese legittime, ed interessi, da computarsi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della cessione fattagli.

1700. La cosa è considerata litigiosa allorchè vi è lite, o questioni sopra il sostanziale delle ragioni.

1701. La disposizione contenuta nell'articolo 1699 cessa,

1. Nel caso in cui la cessione è stata fatta a un coerede, e coproprietario della ragione ceduta;

2. Allorchè essa è stata fatta a un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

3. Allorchè è stata fatta al possessore del patrimonio soggetto al diritto litigioso.

Legge delli 16. ventoso anno 12.

TITOLO VII.

Della permuta.

ARTICOLO 1702.

La permuta è un contratto, col quale le parti si danno scambievolmente una cosa per un'altra.

1703. La permuta si fa col solo consenso e nella stessa forma della vendita.

1704. Se uno de' permutanti ha di già ricevuta la cosa a lui

a lui data in cambio, e che provi in seguito che l'altro non è proprietario della cosa venduta, non potrà esser obbligato a consegnar quella che ha promesso in contraccambio, ma sarà soltanto tenuto a restituire quella che ha ricevuto.

1705. Il copermutante, ch' è astretto all' evizione della cosa che ha ricevuto in permuta, è in facoltà o di ripetere i danni ed interessi, o la restituzione della cosa.

1706. L' annullamento per motivi di lesione non ha luogo nei contratti di permuta.

1707. Tutte le altre regole prescritte per li contratti di vendita sono oltreciò applicabili alle permuta.

Legge delli 16. ventoso anno 12.

TITOLO VIII.

Del contratto di locazione.

CAPITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

ARTICOLO 1708.

Due sorta vi sono di contratti di locazione;

Quello della cosa,

E quello d' opera.

1709. La locazione delle cose è un contratto, col quale una delle parti s'obbliga di far gioire dall'altra una cosa pendente un dato tempo, e mediante uno stabilito prezzo, che quest' ultima si obbliga di pagargli.

1710. La locazione d' opera è un contratto, col quale una delle parti s'obbliga di fare qualche cosa per l' altra, mediante un prezzo fra di loro convenuto.

1711. Queste due sorta di locazione si dividono ancora in più specie particolari.

chia-

Chiamasi *contratto a pigione* la locazione delle case, e mobili.

Appalto di podere quello dei beni campestri;

Salario la locazione della mano d'opera, o di servizio;

Società quella de' bestiami, il prodotto dei quali si divide fra il proprietario, e colui a chi furono confidati.

Lo stato delle spese, i patti, o condizioni per l'impresa d'un lavoro mediante un prezzo fisso sono pure una locazione, allorchè i materiali sono provveduti da colui per chi si fa il lavoro.

Queste tre ultime specie hanno regole particolari.

1712. Gli affittamenti de' beni della nazione, de' beni delle comuni, e degli stabilimenti pubblici sono sottomessi a regolamenti particolari.

CAPITOLO II.

Dell'affittamento delle cose.

ARTICOLO 1713.

Si possono affittare ogni sorta di beni mobili, o stabili.

SEZIONE PRIMA.

Delle regole comuni agli affittamenti delle case, e dei beni campestri.

ARTICOLO 1714.

Si può dare in affitto o per iscritti, o verbalmente.

1715. Se l'affittamento fatto senza scritti non ha ancora ricevuto la sua esecuzione, e che una delle parti lo neghi,

La

La prova non può esser ricevuta per mezzo di testimoni, quand' anche di modico prezzo, e quantunque si allegli essersi data caparra;

Il giuramento solo può esser proposto a colui che nega l'affittamento.

1716. Allorchè vi sarà contesa sovra il prezzo dell'affittamento verbale, di cui ha già avuto luogo l'esecuzione, e che non vi sarà veruna quitanza, si presterà fede al giuramento del proprietario;

Se non stima più a proposito l'affittuale di chiedere il giudizio dei periti; in quel caso le spese di perizia sono a suo carico, se l'estimo fatto eccede il prezzo ch'egli ha dichiarato.

1717. L'affittuale ha la facoltà di sottaffittare, ed anche di cedere il suo affittamento ad un altro, se questa facoltà non gli fu vietata.

Ella può esser vietata per il tutto, o in parte.

Questa clausola è sempre di rigore.

1718. Gli articoli del titolo *del contratto di matrimonio, e dei diritti rispettivi degli sposi*, relativamente agli affittamenti de' beni delle donne maritate, sono anche applicabili agli affittamenti dei beni dei minori.

1719. Colui che concede in affitto è obbligato dalla natura istessa del contratto, e senza che sia d'uopo di stipulazione particolare,

1. Di rimettere all'affittuale la cosa affittata;
2. Di mantenere la cosa in istato di servizio per l'uso di cui essa fu affittata;
3. Di farne godere pacificamente l'affittuale durante il suo affittamento.

1720. Colui che dà in affitto è obbligato di rimettere la cosa in buono stato e riparata in ogni modo.

Pendente l'affittamento è obbligato a farvi tutte le riparazioni necessarie, alla riserva di quelle che spettano all'affittuale.

1721. E' dovuta guarentigia all'affittuale per tutti que' vizj, o difetti che impediscono l'uso della cosa affittata, quand' anche il cessionario non li avesse conosciuti all'epoca dell'affittamento.

Se da questi vizj, o difetti risulta qualche perdita o danno dell'affittuale, il cessionario è obbligato ad indennizzarlo.

1722. Se durante l'affittanza la cosa affittata si è totalmente distrutta per accidente, l'affittamento è di pien diritto risolto; se dessa non è distrutta che in parte, l'affittuale può, secondo le circostanze, chiedere o una diminuzione del prezzo, o la risoluzione dell'affittamento. Nell'uno, e nell'altro caso non vi sarà luogo ad indennizzazione veruna.

1723. Colui che dà in affittamento non può durante il medesimo cambiare la forma della cosa affittata.

1724. Se durante l'affittamento la cosa affittata abbisogna di urgenti riparazioni, e che non si possano differire fino al di lui fine, l'affittuale deve tollerarle qualunque incomodo le venga cagionato, e benchè nel mentre resti privato d'una parte della cosa affittata.

Ma se tali riparazioni durano più di quaranta giorni, il prezzo dell'affittamento sarà diminuito in proporzione del tempo, e della porzione della cosa affittata, di cui sarà stato privato.

Se le riparazioni sono di natura tale a rendere inhabitable ciò ch'è necessario all'alloggio dell'affittuale, e di lui famiglia, questi potrà far risolvere l'affittamento.

1725. Il proprietario non è obbligato di guarentire l'affittuale dei torbidi che terze persone per via di fatto apponessero al suo godimento, senza per altro pretendere alcun diritto sovra la cosa affittata, salva ragione all'affittuale di agire contro delle medesime in suo proprio nome.

1726. Al contrario se l'affittuale, o appaltatore sono stati molestati nel loro possesso in seguito ad un'azione concernente la proprietà dello stabile locato, hanno diritto ad una proporzionata diminuzione sul fitto della casa, o podere, con ciò però che la molestia, od impedimento siano stati partecipati al proprietario.

1727. Se coloro che hanno commesse vie di fatto pretendono aver qualche diritto sulla cosa locata, o se l'affittajuolo è chiamato egli stesso in giudizio per vedersi condannato a dismettere tutto o parte di questa cosa, o a soffrire la pratica di qualche servitù, deve chiamare il cessionario in rilievo, e deve, se lo esige, esser assolto dall'osservanza del giudizio, nominando il proprietario, in cui nome egli possiede.

1728. L'affittajuolo è soggetto a due obbligazioni principali:

1. Di servirsi della cosa affittata da buon padre di famiglia, e secondo l'uso a cui fu destinata dall'affittamento, o in difetto di convenzione, secondo quello presupposto dalle circostanze;

2. Di pagare il prezzo dell'affittamento ai tempi convenuti.

1729. Se l'affittajuolo impiega la cosa affittata a tutt'altro uso di quello a cui fu destinata, o da cui possa risultare un danno per il proprietario, può questi, secondo le circostanze, far risolvere l'affittamento.

1730. Se si procedette ai testimoniali di stato tra il proprietario, e l'affittajuolo, questi deve restituire le cose sì e come le ha ricevute, e secondo le stesse testimoniali, a riserva di ciò che si distrusse, o che peggiorò per antichità, o per caso fortuito.

1731. Se non si procedette a tali testimoniali, è presumibile che l'affittajuolo le abbia ricevute in buono stato di servizio, e deve tali restituire, salvo prova in contrario.

1732. Egli è risponsale dei deterioramenti, o delle perdite che succedono pendente il di lui possesso, eccettochè provi esser accaduti senza sua colpa.

1733. Sarà mallevadore degl'incendj, eccetto ch'esso giustifichi che l'incendio è accaduto per caso inaspettato, o da difetto di costruzione;

O che il fuoco fu comunicato da una abitazione vicina.

1734. Se vi sono più affittajuoli sono tutti solidariamente risponsali dell'incendio,

A riserva che provino che l'incendio ha avuto principio dall'abitazione di uno fra di loro, in tal caso quel solo è obbligato ai danni;

O che alcuno fra essi provi che l'incendio non ha avuto principio nella di lui casa, ed in quel caso questi è a nulla obbligato.

1735. L'affittajuolo è obbligato alle riparazioni, ed alle perdite che possono esser cagionate dalle persone di sua casa, o dai suoi sott'affittajuoli.

1736. Se l'affittamento fu fatto senza scritti, l'una delle parti non potrà congedar l'altra senza osservare i termini stabiliti dall'usanza del luogo.

1737. L'affittamento cessa di pien diritto alla scadenza del termine convenuto, allorchè fu fatto per iscritti, senza necessità di congedo.

1738. Se alla scadenza dell'affittamento per iscritti, l'affittajuolo rimane, ed è lasciato in possesso, si fa un nuovo contratto, il di cui effetto è regolato dall'articolo relativo alle locazioni senza scritti.

1739. Allorchè vi è congedo notificato, l'affittajuolo, quantunque abbia continuato il suo possesso, non può opporre il tacito riaffittamento.

1740. Nel caso dei due articoli precedenti, la cautela data per l'affittamento non si estenderà alle obbligazioni che risultano dalla di lui prorogazione.

1741. Il contratto di locazione si risolve dal detrimento della cosa affittata, e dall'inosservanza del proprietario, e dall'affittajuolo dei loro rispettivi obblighi.

1742. Il contratto di locazione non è sciolto nè per la morte del locatore, nè per quella del conduttore.

1743. Se il proprietario vende la cosa affittata, l'acquirente non può espellere l'appaltatore, o l'affittajuolo che ha un titolo autentico, o scrittura, la di cui data è certa, salvo che siasi riservato tal diritto nel contratto d'affittamento.

1744. Se fu convenuto nel tempo dell'affittamento, che in caso di vendita sarebbe lecito all'acquirente di licenziare l'appaltatore, od il fittajuolo, e che vi sia stata convenzione sovra i danni ed interessi, colui che ha concesso in affitto è obbligato ad indennizzare l'appaltatore, od il fittajuolo nella guisa seguente.

1745. Se si tratta d'una casa, apparramento o bottega, il locatore paga a titolo di danni ed interessi all'affittajuolo che resta espellito una somma eguale a quella del prezzo dell'affittamento, e per il tempo, che secondo gli usi del paese è convenuto fra il congedo, e l'uscita.

1746. Se si tratta di beni campestri, l'indennità che il medesimo deve pagare all'affittajuolo è del terzo del prezzo contrattato per tutto quel tempo che dovrebbe continuare.

1747. Se si tratta di manifatture, fucine, od altri stabilimenti, che richieggono delle ragguardevoli anticipate, l'indennizzazione sarà regolata a giudizio di periti.

1748. L'acquirente che vuole far uso colla facoltà riservata nell'affittamento di espellere l'affittajuolo o appaltatore in caso di vendita, è in oltre obbligato d'avvisare anticipatamente l'affittajuolo, secondo l'uso del paese per il congedo.

Deve pure avvisare l'affittajuolo di beni campestri coll'anticipata almeno di un anno.

1749. Gli appaltatori, od affittajuoli non possono esser espelliti, se dal proprietario, od in mancanza di questi dal nuovo acquirente non gli verranno pagati i danni ed interessi.

1750. Se il contratto d'affitto non è fatto per atto autentico, o non ha data certa, l'acquirente non sarà tenuto all'indennizzazione.

1751. L'acquirente con patto di riscatto non può valersi della facoltà di espellere l'affittajuolo, fin tanto che collo spirar del termine fissato pel riscatto ne sia divenuto padrone irrevocabile.

SEZIONE II.

Regole particolari per gli affittamenti di case.

ARTICOLO 1752.

L'affittajuolo che non provvede la casa di mobili sufficienti, può esser espellito, eccetto che dia cauzione bastante per la sicurezza del prezzo del fitto.

1753. Il subaffittajuolo non è tenuto verso il proprietario che per la concorrente del fitto del di lui subaffittamento, e di cui può andar debitore all'occasione del sequestro, senza che possa apporvi i pagamenti fatti anticipatamente.

I pagamenti fatti dal subaffittajuolo, sia in virtù di convenzione portata nel di lui contratto d'affitto, sia in seguito degli usi del paese non sono stimati fatti anticipatamente.

1754. Le riparazioni locative, o di tenue spesa, alle quali è obbligato l'affittajuolo, se non vi fu convenzione contraria, sono quelle considerate come tali dall'uso del paese, e fra le altre le riparazioni a farsi

Ai fuocolari, ai frontoni, alle intelajature delle porte volanti, ed alle lastre de' cammini;

Alla ricciatura del basso delle muraglie negli appartamenti, ed altri luoghi d'abitazione per l'altezza di un metro;

Al pavimento, e quadrelli delle camere, allorchè esse sono soltanto alcune infrante;

Alle vetrate, salvo queste siano state infrante dalla grandine, o altro straordinario accidente, e di forza maggiore, per le quali l'affittajuolo non può esser tenuto.

Alle porte, finestre, tavole dei tramezzi, o che servono a chiudere le botteghe, ai cardini, spranghe, e serrature.

1755. Nessuna delle riparazioni locative è a carico degli affittajuoli, qualora queste non sono cagionate che dall'antichità, o forza maggiore,

1756. La cura de' pozzi, e delle latrine sono a carico del proprietario, se non fu altrimenti convenuto.

1757. L'affittamento de' mobili provvisti per mobiliare una casa intera, od un intero corpo d'alloggio, una bottega, o qualunque altro appartamento, è riputato fatto per l'ordinaria durata degli affittamenti delle case, corpi d'alloggio, botteghe, od altri appartamenti, secondo l'uso del paese.

1758. L'affittamento d'un appartamento mobiliato è riputato per l'annata, quando è fatto, e si è convenuto un tanto all'anno;

Per un mese, quando si è convenuto un tanto al mese;

Per un giorno, quando si è convenuto un tanto al giorno.

Se nulla vi sarà che provi esser fatto l'affittamento a tanto all'anno, al mese, od al giorno, si reputa la locazione fatta secondo l'uso del paese.

1759. Se l'affittajuolo di una casa, o di un appartamento, dopo scaduto l'affittamento fatto per scrittura, continua ad usufruire del medesimo senza contradizione del pro-

prietà

prietario, s'intenderà ritenersi alle stesse condizioni per il termine fissato dall'uso del paese, e non potrà più dismettersi, od essere espellito, salvo con un congedo dato colle dilazioni stabilite dall'uso del paese.

1760. In caso di recesso per colpa dell'affittajuolo, questi è obbligato a pagare il fitto per tutto il tempo che farà d'uopo pel riaffittamento, ed è tenuto a tutti li danni, che hanno potuto risultare dall'abuso.

1761. Il proprietario non può risolvere l'affittamento ancorchè dichiari voler egli stesso occupare la casa affittata, se non vi è stata convenzione in contrario.

1762. Essendosi convenuto nel contratto d'affittamento che sarebbe lecito al proprietario di venir ad abitare la casa, sarà obbligato di notificare un congedo anticipato, ed ai tempi stabiliti dall'uso del paese.

SEZIONE III.

Regole generali per gli affittamenti de' fondi campestri.

ARTICOLO 1763.

Il coltivatore colla condizione di divider i frutti col proprietario non può nè sottaffittare, nè ritirarsi, se tale facoltà non le fu espressamente accordata col contratto.

1764. In caso di contravvenzione il proprietario è in ragione di rientrare in possesso, e colui che tiene a masseria è condannato a tutti li danni, ed interessi risultanti dall'ineguimento del contratto.

1765. Se in un contratto d'affitto di beni campestri si dà a questi un'estensione minore o maggiore di quella che hanno realmente, non si fa luogo, rispetto all'affittuale, ad aumento, o diminuzione veruna sul prezzo, eccettuati i casi, e secondo le regole espresse al titolo del contratto di vendita.

1766. Se l'affittuale d'uno stabile rustico non lo provvede de' bestiami, ed attrezzi necessarj alla di lui coltivazione, lo lascia andar deserto, o non lo coltiva da buon

e diligente padre di famiglia, o impiega la cosa affittata a tutt'altro uso che a quello a cui fu destinata, o se generalmente parlando non eseguisce i patti del contratto, e che ne risulti un pregiudizio al proprietario, questi può, secondo le circostanze, far sciogliere il contratto.

In caso di scioglimento per colpa dell'affittuale, questi è obbligato all'indennizzazione, come si è detto all'articolo 1764. di questo titolo.

1767. Qualunque affittuale di beni di campagna è obbligato a ritirare i raccolti ne' luoghi destinati a termini della capitolazione d'affittamento.

1768. L'affittuale di beni di campagna è obbligato, a pena di tutte le spese, danni, ed interessi, di avvertire il proprietario delle usurpazioni che si commettessero ne' fondi.

Questo avviso deve darsi nello stesso termine di quello, ch'è stabilito per le citazioni, secondo la distanza de' luoghi.

1769. Se l'affittamento è per più anni, e che pendente la di lui durazione l'intero raccolto od almeno la di lui metà sia stata da casi fortuiti consumata, l'affittuale può chiedere una riduzione di fitto, salvo che siasi stato indennizzato coi precedenti raccolti.

Se non fu indennizzato, non si fa luogo ad estimare la riduzione, salvo che in fine dell'affittamento, nel qual tempo si fa la compensa di tutti gli anni, che ha gioito dell'affittamento.

E ciò non ostante può il giudice dispensare interinalmente l'affittuale di pagare una parte del fitto in ragione del danno sofferto.

1770. Se l'affittamento è solo per un anno, e che la perdita sia della totalità de' frutti, o per lo meno della metà, l'affittuale sarà deliberato proporzionatamente d'una parte del fitto.

Non potrà pretendere veruna riduzione se la perdita è minore della metà.

1771. L'affittuale non può ottenere riduzione allorchando la perdita de' frutti succede dopo essere stati separati dal suolo, salvo che l'affittamento assegni al proprietario una quota de' frutti in natura, nel qual caso il proprietario deve soggiacere alla perdita per la di lui parte, ben in-

teso però che l'affittuale non sia stato moroso nel rimetterle la porzione del raccolto spettantegli.

Similmente non potrà l'affittuale chiedere riduzione allorquando al tempo in cui si è fatto l'affittamento già esisteva, ed era cognita la causa del danno.

1772. L'affittuale può con espressa convenzione assoggettarsi a' casi fortuiti.

1773. Questa convenzione non s'intende fatta, che de' casi fortuiti ordinarij, come la gragnuola, il fulmine, la gelata o brina.

Essa non s'intende punto de' casi fortuiti straordinarij, come sarebbero i guasti della guerra, o un' inondazione, a cui il paese non fosse ordinariamente soggetto, salvo che l'affittuale siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti tanto pensati, che impensati.

1774. L'affittamento verbale d'un fondo rustico si reputa fatto per il tempo necessario all'affittuale per raccogliere tutti i frutti del fondo affittato.

Quindi l'affittamento di un prato, d'una vigna, e di qualunque altro fondo, i di cui frutti si raccolgono interamente nel corso dell'anno, si reputa fatto per un anno.

L'affittamento di terreni coltivi, quando li medesimi sono divisi in porzioni da coltivarsi alternativamente, si reputa fatto per tanti anni, quante sono le porzioni.

1775. Gli affittamenti de' fondi di campagna, quantunque fatti verbalmente, finiscono *ipso jure* collo spirare del tempo, per cui s'intende fatto, a norma dell'articolo precedente.

1776. Se alla scadenza dell'affittamento di beni di campagna risultante da scrittura, l'affittuale resta, ed è lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affittamento, i di cui effetti sono regolati dall'articolo 1774.

1777. L'affittuale uscendo deve lasciare al successore nella coltura il conveniente alloggio, ed altri agj per il lavoro dell'anno seguente, e reciprocamente l'affittuale, che subentra, deve procurare a colui che esce il conveniente alloggio, ed altri agj per il consumo del fieno, e per la raccolta che resta a farsi.

In ambedue i casi è d'uopo d'uniformarsi agli usi del paese.

1778. Deve pure lasciare la paglia, ed il concime dell'

anno, se l'ha ricevuto al tempo, in cui entrò in possesso dell'affittamento; e quand'anche non l'avesse ricevuto, il proprietario potrà ritenerlo, avuto riguardo al loro estimo.

CAPITOLO III.

Della locazione d'opere, e dell'industria.

ARTICOLO 1779.

Vi sono tre principali specie di locazione di opere, e d'industria:

1. La locazione de' lavorieri, che si obbligano all'altrui servizio;
2. Quella de' vetturali tanto per terra, che per acqua, che s'incaricano del trasporto d'uomini, o di mercanzie;
3. Quella degl'impresari di lavori in seguito delle istruzioni, e convenzioni.

SEZIONE I.

Della locazione de' domestici, ed operarj.

ARTICOLO 1780.

Nessun può obbligarsi a servire che temporariamente, o per un determinato affare.

1781. Si presta fede al padrone mediante il di lui giuramento,

In ordine al quantitativo del salario;

In ordine al pagamento del salario dell'anno scaduto;

Ed in ordine ai pagamenti fatti in conto dell'anno corrente.

SEZIONE II.

De' vetturali per terra, e per acqua.

ARTICOLO 1782.

I vetturali per terra, e per acqua sono sottoposti, per quanto spetta alla custodia, e conservazione delle cose loro affidate, alle obbligazioni stesse degli obergisti, de' quali si parla nel titolo *del deposito e del sequestro*.

1783. Sono risponsali non solo di ciò, che di già hanno ricoverato ne' loro bastimenti, o vetture, ma anche di ciò, che loro fu rimesso sopra il porto, o luogo di riserva, per essere riposte nella loro nave, o vettura.

1784. Sono tenuti della perdita, e danni delle cose, che loro sono state affidate, salvo provino, che le medesime si sono perdute, o deteriorate accidentalmente, e per forza irresistibile.

1785. Gl'impresarij di vetture pubbliche per terra, o per acqua, e quelli de' trasporti pubblici deggiono tenere un registro del denaro, effetti, ed involti, di cui si caricano.

1786. Gl'impresarij, e direttori di vetture, e trasporti pubblici, i padroni di barche, e navi sono inoltre soggetti a regolamenti particolari, che formano legge tra essi, e gli altri cittadini.

SEZIONE III.

Delle istruzioni, o piani, e delle convenzioni.

ARTICOLO 1787.

Allorquando taluno si assume di fare un lavoro, si può patteggiare, che somministrerà soltanto la di lui opera, od industria, ovvero che provvederà anche la materia.

1788. Nel caso che l'artefice provveda la materia, se la cosa viene a perire in qualunque modo si sia prima della di lei rimessione, la perdita è a danno dell'artefice, salvochè il conduttore sia in mora nel ricevere la cosa.

1789. Nel caso in cui l'artefice impiega soltanto la di lui industria, se la cosa viene a perire, l'artefice è solo tenuto della di lui colpa.

1790. Se nel caso del precedente articolo la cosa viene a perire, ancorche senza colpa dell'artefice, prima che il lavoro sia stato ricevuto, e che il padrone non sia stato moroso nel verificarlo, l'artefice non sarà in ragione di pretendere la mercede, salvo che la cosa sia perita per difetto della materia.

1791. Se trattasi d'un lavoro di più pezzi, o da eseguirsi in misura, la verificaione può farsi parte per parte: la medesima si reputa fatta per tutte le parti pagate, se il padrone paga l'artefice in proporzione del lavoro fatto.

1792. Se l'edifizio stato elevato mediante un prezzo determinato viene a perire in tutto od in parte per cattiva costruzione, anche per vizio del suolo, gli architetti, ed impresari ne sono risponsali per anni dieci.

1793. Allorquando un architetto, od impresario si è incaricato di costruire un edifizio a lavoro finito in seguito ad un piano stabilito, e concordato col padrone del suolo, non può chiedere alcun aumento di prezzo nè col pretesto sia aumentato il prezzo della mano d'opera, o de' materiali, nè col pretesto di variazioni, od aggiunte fatte al piano, se a dette variazioni od aggiunte non fu autorizzato da scrittura, e se non se n'è convenuto il prezzo col padrone.

1794. Il padrone colla sola di lui volontà può retrocedere da una convenzione a lavoro finito, quantunque già siasi incominciato il lavoro, rimborsando l'impresario di tutte le di lui spese, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare da tale impresa.

1795. La locazione d'opere si discioglie colla morte dell'artefice, dell'architetto, od impresario.

1796. Il proprietario però è obbligato di pagare a' loro eredi, in proporzione del prezzo convenuto, l'importare de' lavori fatti, e del materiale preparato, in quel caso solamente, che tali travagli, e materiali possano essergli utili.

1797. L'impresario è risponsale delle operazioni delle persone da esso impiegate.

1798. I muratori, falegnami, ed altri lavoratori, che sono stati impiegati alla costruzione d'un edificio, od altra opera data ad impresa, non hanno azione contro colui, a di cui vantaggio si sono fatti i lavori, salvo che per la concorrenza di quanto è ancora debitore verso l'impresario al momento, in cui intentano la loro azione.

1799. I muratori, falegnami, ferraglieri, ed altri artefici, che prendono direttamente ad impresa un lavoro a convenuto prezzo, sono sottoposti alle regole stabilite nella presente sezione, essi sono impresarij in ciò che fanno.

CAPITOLO IV.

Della locazione del bestiaame.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

ARTICOLO 1800.

La locazione, ossia società di bestiaame è un contratto, con cui uno dei contraenti dà all'altro un numero di bestie, perchè le custodisca, nutrisca, e ne abbi cura, sotto le condizioni tra essi convenute.

1801.

1801. Vi sono più sorta di locazioni di bestiami:

La locazione semplice, od ordinaria.

La locazione a metà.

La locazione, ossia società coll' affittajuolo o col massaro.

Havvi ancora una quarta specie di contratto detto impropriamente locazione, o società di bestiame.

1802. Si può fare la locazione, o società di qualunque specie di bestie suscettibili di accrescimento, od utilità all'agricoltura, od al commercio.

1803. Non essendovi particolar convenzione tali contratti vengono regolati da' seguenti principj.

SEZIONE II.

Della locazione semplice di bestiame.

ARTICOLO 1804.

La locazione semplice di bestiame è un contratto, con cui si danno ad un altro bestiami a custodire, nutrire, e curare, colla condizione che il conduttore guadagnerà la metà dell'accrescimento, o soggiacerà altresì alla metà della perdita.

1805. L'estimo dato nel contratto di locazione al bestiame ne trasferisce la proprietà al conduttore: esso non ha altro oggetto, che di fissare la perdita, od il guadagno, che potrà ritrovarsi alla scadenza della locazione.

1806. Il conduttore nella conservazione del bestiame locatogli deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia.

1807. Non è riponsale de' casi fortuiti, se non quando all'accidente ha preceduto qualche colpa per di lui parte, senza della quale non sarebbe succeduta la perdita.

1808. In caso di contesa, il conduttore è obbligato di provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa, che ascrive al conduttore.

1809. Il conduttore, il quale è liberato a causa dell'accidente, è sempre in obbligo di dar conto delle pelli delle bestie.

1810. Se il bestame senza colpa del conduttore perisce interamente, la perdita ricade solo a danno del locatore.

Se un parte soltanto è perita, la perdita è a peso comune, avuto riguardo al valore portato dal primordiale estimo, e quello dell'estimo alla scadenza della locazione.

1811. Non si può patteggiare, che la perdita totale del bestame, quantunque originata da caso fortuito, e senza colpa del conduttore, sia a carico di questi.

O che soggiaccia ad una perdita maggiore di quanto partecipa negli utili;

Ovvero che il locatore possa prelevare in fine della locazione qualche cosa di più, oltre il bestame che ha provvisto.

Qualunque convenzione di simile natura è nulla.

Il conduttore trae profitto soltanto del latte, letame, e lavori degli animali dati a società.

La lana, e gli accrescimenti si dividono.

1812. Il conduttore non può disporre di alcuna bestia del gregge sia di principale, sia d'accrescimento senza l'assenso del locatore, il quale nè anche può disporre senza l'assenso del conduttore.

1813. Allorquando la locazione del bestame è contratta con l'affittajuolo altrui, deve tale locazione essere notificata al proprietario, da cui il conduttore tiene l'affittamento, senza del che il detto proprietario può far sequestrare detto bestame, e farlo vendere per esser soddisfatto di quanto gli deve l'affittajuolo.

1814. Il conduttore non potrà tofare senza preventivamente avvisare il locatore.

1815. Se nel contratto non si è fissato il tempo, per cui deve durare la locazione, ossia società del bestame, s'intende contratta per tre anni.

1816. Il locatore può anche prima chiederne la risoluzione, se il conduttore non riempisce le di lui obbligazioni.

1817. In fine della locazione, o al tempo che viene sciolta, si fa un nuovo estimo del bestame.

Il locatore può prelevare bestie di cadauna specie fino alla concorrente del primo estimo; il soprappiù si divide.

Non essendovi capi di bestiami sufficienti a compiere il primo estimo, il locatore prende tutto ciò che resta, ed i contraenti si eguagliano nella perdita,

SEZIONE III.

Della locazione di bestiame a metà.

ARTICOLO 1818.

La locazione di bestiame a metà è una società, nella quale cadauno de' contraenti mette la metà del bestiame, il quale resta comune e nel profitto, e nella perdita.

1819. Il conduttore approfitta unicamente, come nella locazione semplice di bestiame, del latte, lettame, e lavori delle bestie.

Il locatore ha solo ragione sulla metà della lana, e degli aumenti.

Qualunque contraria convenzione è nulla, salvochè il locatore sia padrone del podere, di cui il conduttore ne sia affittajuolo o massaro.

1820. Tutte le altre regole della locazione semplice si adattano alla locazione a metà del bestiame.

SEZIONE IV.

*Della locazione di bestiame dato dal proprietario
d' un fondo al di lui affittajuolo o massaro.*

§. PRIMO.

Della locazione a favore dell' affittajuolo.

ARTICOLO 1821.

Questo affittamento (chiamato anche affittamento di ferro) è quello, col quale il padrone d' un casinale lo concede
in

in affitto, col peso all'affittajuolo di lasciare ossia restituire in fine della locazione bestiami pel valore (equivalente al prezzo, a cui furono estimati i bestiami, che avrà ricevuto.

1822. L'estimo del bestiame dato all'affittajuolo non ne trasferisce in questi il dominio, ma solo fa, che resti a di lui rischio e pericolo.

1823. Non essendovi patto contrario, tutti i vantaggi sono a profitto dell'affittajuolo pendente la di lui locazione.

1824. Nella locazione del bestiame fatta all'affittajuolo il letame non è compreso nei vantaggi personali del conduttore, ma spetta alla cascina, nella di cui coltivazione deve unicamente impiegarsi.

1825. La perdita anche totale, e casuale ricade a peso dell'affittajuolo, se non si è patteggiato diversamente.

1826. Terminato l'affittamento non può l'affittajuolo ritenere il bestiame pagando il valore, che aveva in principio; deve lasciare bestiami di valore eguale a quelli, che ha ricevuto.

Deve pagare il bestiame mancante, e solo gli spetta l'eccedente.

S. II.

[Della locazione del bestiame fatta al massaro.]

ARTICOLO 1827.

Se il bestiame intieramente perisce senza colpa del massaro, la perdita è a danno del proprietario.

1828. Si può patteggiare, che il massaro rimetterà al padrone la di lui porzione della tosatura ad un prezzo inferiore all'ordinario;

Che il padrone avrà una parte maggiore negli utili;

Che gli spetterà la metà del latte.

Non si potrà però patteggiare, che il massaro debba soggiacere a tutta la perdita.

1829. Questo affittamento finisce col fine del massarizio.

1830. È per altro sottoposto a tutte le regole della locazione semplice del bestiame.

SEZIONE V.

*Del contratto chiamato impropriamente locazione ,
ossia società di bestiami .*

ARTICOLO 1831.

Allorquando una o più vacche si danno , perchè sieno
alloggiate e nutrite , il padrone ne conserva il dominio ;
guadagna soltanto i vitelli che ne nascono .

Legge delli 17. ventoso anno 12.

TITOLO NONO.

Del contratto di società .

CAPITOLO I.

Disposizioni generali .

ARTICOLO 1832.

La società è un contratto , con cui due o più persone
convengono di mettere in comunione una qualche cosa , al-
l'oggetto di dividerne il guadagno , che ne potrà risul-
tare .

1833. Qualunque società deve avere per oggetto una co-
sa lecita , e deve contrattarsi per l'interesse comune delle
parti .

Ognu-

Ognuno degli associati deve conferire o danaro, od altri beni, o la di lui industria.

1834. Tutte le società, allorquando l'oggetto delle medesime è del valore di più di 150 franchi, devono farsi per scrittura.

Non è ammissibile la prova per testimonj contro, o oltre il contenuto nell'atto di società, nè per provare ciò che si allegasse essersi detto prima, al tempo, o dopo tale atto, ancorchè si trattasse d'una somma o valor minore di 150 fr.

CAPITOLO II.

Delle diverse specie di società.

ARTICOLO 1835.

Le società sono universali, o particolari.

SEZIONE PRIMA.

Delle società universali.

ARTICOLO 1836.

Si distinguono due sorta di società universali; la società di tutt'i beni presenti, e la società universale ne' guadagni.

1837. La società di tutt'i beni presenti è quella, con cui le parti mettono in comunione tutt'i beni mobili e stabili da loro attualmente posseduti, e i vantaggi ch'esse possono ricavare.

Possono esse altresì comprendere qualunque altra sorta di guadagno; i beni però, che potessero acquistare o per successione, donazione, o legato, non entrano in questa società, salvochè per goderne in comune: è proibita qualun-

que stipulazione tendente a fare ch' entri in tale società la proprietà di questi beni salvo fra i consorti, ed a norma di quanto è in loro riguardo stabilito.

1838. La società universale del guadagno inchiude in se tutto ciò che le parti acquisteranno colla loro industria per qualunque titolo esso si sia pendente il corso della società. Sono compresi i mobili, che al tempo del contratto sono posseduti da cadauno degli associati; gli stabili però propri di cadauno entrano solo per giorne in comune.

1839. La convenzione semplice di società universale senz' altra spiegazione importa solo la società universale de' guadagni.

1840. Non può aver luogo alcuna società universale, che tra persone rispettivamente capaci di darsi, o di ricevere scambievolmente l' una dall' altra, ed alle quali non sia proibito di proccacciarsi vantaggi a pregiudizio d' altre persone.

SEZIONE II.

Della società particolare.

ARTICOLO 1841.

La società particolare è quella, che ha per oggetto cose determinate, o l' uso delle medesime, o i frutti, che se ne possono percepire.

1842. E' pure società particolare il contratto, con cui più persone si uniscono sia per una impresa determinata, sia per esercitare qualche mestiere, o professione.

CAPITOLO III.

*Delle obbligazioni de' socj tra loro, e riguardo
a' terzi.*

SEZIONE PRIMA.

Delle obbligazioni de' socj fra essi.

ARTICOLO 1843.

La società incomincia dal momento ch'è contratta; se non si è fissata altra epoca.

1844. Non essendovi convenzione in ordine alla continuazione della società, essa s'intende contrattata per tutta la vita de' socj, sotto le modificazioni portate dall'articolo 1869 qui infra, ovvero trattandosi d'affare, di cui sia limitata la durata, s'intende contratta per tutto il tempo, per cui tale affare deve durare.

1845. Ogni socio è debitore alla società di tutto ciò che ha promesso di portarvi.

Allorquando ciò che si deve conferire, consiste in un certo corpo, il quale venga evitto alla società, il socio n'è risponsale verso della medesima nella guisa stessa che è tenuto il venditore verso del compratore.

1846. Il socio, che doveva conferire nella società una somma, e che non ha eseguito tale collazione, resta di pien diritto, e senza necessità d'interpellanza, debitore degl'interessi di detta somma, da computarsi dal giorno, in cui essa doveva pagarsi.

Lo stesso ha luogo in ordine alle somme, che avesse tolto dalla cassa sociale, da calcolarsi dal giorno, in cui le ha ritirate per suo particolar vantaggio; il tutto senza pregiudizio de' maggiori danni ed interessi, ove siavi luogo.

1847. I socj, che si sono sottomesti a conferire nella società la loro industria, devono a questa render conto di tutt'i guadagni, che hanno fatto colla specie d'industria, ch'è l'oggetto di questa società.

1848. Allorquando uno de' socij è per suo conto particolare creditore d'una somma esigibile verso d'una persona, che si trova anche debitrice alla società d'una somma egualmente esigibile, deve farsi l'imputazione di ciò che riceve da questo debitore sul credito della società, e sul proprio credito, nella proporzione d'ambidue i crediti, ancorchè colla quitanza avesse diretta l'imputazione intiera sopra il di lui particolare credito; ma se si farà espresso nella quitanza, che l'imputazione sarebbe fatta intieramente sul credito della società, tale stipulazione sarà eseguita.

1849. Allorquando uno de' socij ha per intiero ricevuto la sua parte d'un credito comune, e che il debitore è di poi divenuto insolvente, questo socio è obbligato di contribuire alla massa comune ciò che ha ricevuto, ancorchè avesse specialmente passata la quitanza *per la di lui parte*.

1850. Ognuno de' socij è obbligato verso la società per i danni, che le ha cagionati per sua colpa, senzachè possa fare compensa di questi danni cogli utili, che avesse procurati alla medesima colla di lui industria in altri affari.

1851. Se le cose, l'uso delle quali soltanto fu posto in società, consistono in corpi certi e determinati, che non si consumano punto coll'uso, esse sono a rischio e pericolo del socio, che n'è proprietario.

Se queste cose si consumano, se conservandole deperiscono, se le medesime sono state destinate ad essere vendute, o se esse sono state poste in società previo un estimato risultante da inventario, esse sono a rischio, e pericolo della società.

Se la cosa fu stimata, il socio non può ripetere, che l'importare dell'estimo.

1852. Un socio può agire contro la società non solo per i capitali che ha sborsati per la medesima, ma ancora per le obbligazioni che avrà con buona fede contratte per l'interesse sociale, e per i rischi inseparabili del maneggio della medesima.

1853. Allorquando la scrittura di società non determina la parte del lucro, o perdita di cadauno degli associati, la parte di cadauno d'essi è in proporzione di quanto ha posto per fondo sociale.

In ordine a quelli, che avesse solo posto in società la
di

di lui industria, la di lui parte di lucro, o perdita sarà regolata, come se la di lui posta fosse eguale a quella del socio, che avrà posto la minore somma.

1854. Se i soci per lo stabilimento delle porzioni hanno convenuto di stare all'arbitrio d'uno d'essi, o di un terzo, tale stabilimento non potrà impugnarsi, salvo che sia manifestamente contrario all'equità.

Non sarà ammissibile su tal oggetto verun richiamo, se sono trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui la parte, che pretende d'essere pregiudicata, ha avuto notizia dello stabilimento, o se la parte ha incominciato a darle esecuzione.

1855. E' nulla la convenzione, che attribuisce ad uno de' soci tutto il lucro.

Lo stesso ha luogo in ordine alla stipulazione, con cui i capitali, od effetti posti in società da uno o più de' soci venissero esentati da qualunque concorso nella perdita.

1856. Il socio incaricato dell'amministrazione in forza d'una speciale clausola del contratto di società può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti, che dipendono dalla di lui amministrazione, purchè non vi sia frode.

Questa facoltà, finchè la società continua, non potrà rinvocarsi senza legittima causa: se però tale facoltà fu accordata con un atto posteriore al contratto di società, si potrà rinvocare come una semplice procura.

1857. Allorquando più soci si sono incaricati dell'amministrazione, senzachè sianfi determinate le rispettive funzioni, o senza essersi espresso, che uno non potesse agire senza dell'altro, potrà fare ciascuno separatamente tutti gli atti di tale amministrazione.

1858. Essendosi stipulato, che uno degli amministratori non possa agire senza dell'altro, non potrà un solo, senzachè vi sia una nuova convenzione, agire in assenza dell'altro, e ciò anche nel caso questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti di amministrazione.

1859. Mancandovi convenzione speciale circa il modo d'amministrare, si osservano le seguenti regole:

1. Si presume, che gli associati sianfi dato reciprocamente il potere d'amministrare l'uno per l'altro; l'operato di cadauno è valido anche per la parte de' di lui soci,

ancorchè non ne abbia il loro assenso, salva ragione a questi ultimi, o ad uno d'essi di opporsi alle operazioni prima che sieno terminate.

2. Ciascuno degli associati può servirsi delle cose spettanti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e che non se ne serva contro l'interesse della società, ed in maniera ad impedire i di lui soci a servirsene, a termini del loro dritto.

3. Ciascun socio è in ragione di obbligare i di lui associati a fare con esso le spese, che sono necessarie per la conservazione delle cose sociali.

4. Uno de' soci non può fare innovazioni sopra gli stabili dipendenti dalla società, ancorchè le sostenesse per vantaggiose a questa società, se gli altri soci non vi acconsentono.

1860. Il socio non amministratore non può vendere, nè impegnare le cose benchè mobili dipendenti dalla società.

1861. E' facoltativo a cadaun socio senza il consenso de' di lui soci di associarsi una terza persona relativamente alla parte, che le spetta in società; non potrà senza tale consenso associarla alla società anche nel caso che ne avesse l'amministrazione.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni de' soci verso terzi.

ARTICOLO 1862.

Nelle società, escluse quelle di commercio, i soci non sono punto obbligati solidariamente per i debiti sociali, ed uno degli associati non può obbligare gli altri, se questi non gliene hanno dato il potere.

1863. Gli associati sono obbligati verso il creditore, con cui hanno contrattato, ciascuno per somma e parte eguale, ancorchè uno d'essi avesse in società una parte minore, se però nell'atto non si è specificamente ristretta la di costui obbligazione in proporzione di quest'ultima parte.

1864. La stipulazione portante che l' obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto quello, che ha contrattato, e non gli altri, salvo che questi gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa siasi convertita in vantaggio della società.

CAPITOLO IV.

Delle diverse maniere, con cui finisce la società.

ARTICOLO 1865.

La società finisce,

1. Spirato il termine, per cui essa fu contratta;
2. Estinguendosi la cosa, o terminata la negoziazione;
3. Colla morte naturale di qualcheduno de' soci;
4. Colla morte civile, interdizione, o fallimento d'uno d'essi;
5. Colla volontà, con cui un solo o più esprimano di non essere soci.

1866. Non può provarsi la prorogazione d'una società contratta a tempo determinato, che con scrittura rivestita delle formalità stesse del contratto di società.

1867. Allorquando uno de' soci ha promesso di mettere in comunione la proprietà d'una cosa, se questa viene a perire prima d'essere stata posta in società, questa è disciolta quanto a tutti i soci.

E' similmente sciolta in qualunque caso venendo a perire la cosa, quando si è solo posta in società la ragione di godere della medesima, e che la proprietà è rimasta a mani dell' associato.

La società però non è risolta col deperimento della cosa, la di cui proprietà fu posta in società.

1868. Essendosi convenuto, che in caso di morte d'uno de' soci fosse continuata la società o col di lui erede, o soltanto fra i soci superstiti, tali disposizioni faranno eseguite; nel secondo caso l'erede del socio defunto ha solo ragione per la divisione della società, avuto riguardo alla

di lei situazione al tempo della morte del socio, e non può avere parte nelle ragioni ulteriori, che per quanto queste sono una necessaria conseguenza di quanto si è operato prima della morte del socio, a cui succede.

1869. Lo scioglimento della società per volontà d'una delle parti ha luogo solo nelle società, la durazione delle quali è illimitata, e si ottiene mediante una rinuncia notificata a tutti gli associati, purchè tale rinuncia sia con buona fede, e non fatta fuori di tempo.

1870. Non è di buona fede la rinuncia, quando il socio rinuncia per appropriarsi in particolare il vantaggio, che i soci eransi proposto di ricavare in comune.

Essa è fatta fuori tempo, quando le cose non sono più intiere, e che l'interesse della società esige sia differito il di lei scioglimento.

1871. Non può da uno de' soci chiedersi la risoluzione delle società contratte a tempo se non è spirato il termine, salvo vi fossero giuste cause, come quando uno de' soci non compie a' di lui impegni, o che una malattia abituale lo rende inabile agli affari della società, ovvero occorranza casi simili, le legittimità, e peso de' quali sono lasciati all'arbitrio de' giudici.

1872. Sono applicabili alle divisioni tra soci e regole riguardanti la divisione delle eredità, la forma di questa divisione, e le obbligazioni, che hanno luogo tra i coeredi.

Disposizioni relative alle società di commercio.

1873. Il disposto dal presente titolo non è applicabile alle società di commercio, salvo in quei punti che non è contrario alle leggi ed usi del commercio.

Legge delli 18. ventoso anno 12.

TITOLO DECIMO

Dell' imprestito .

ARTICOLO 1874.

L' imprestito è di due sorta:

Quello di cose, delle quali se ne può far uso senza consumarle,

E quello di cose, che coll' uso si consumano .

Il primo si chiama imprestito ad uso, ossia comodato .

Il secondo si chiama imprestito di consumazione, o semplicemente imprestito .

CAPITOLO PRIMO

Dell' imprestito ad uso, ossia comodato .

SEZIONE PRIMA.

Della natura del comodato .

ARTICOLO 1875.

Il comodato è un contratto, col quale uno rimette ad un altro una cosa perchè se ne serva, con obbligo a colui che la riceve di restituirla dopo che se ne sarà servito.
1876. Il comodato per natura sua è gratuito.

1877.

1877. Il concedente ritiene il dominio della cosa imprestata.

1878. Tutte le cose cadenti in commercio, e che coll'uso non si consumano, sono suscettibili di questo contratto.

1879. Le obbligazioni, che si contraggono in virtù del comodato, passano negli eredi del comodante e del comodatario.

Se però l'imprestito si è fatto in contemplazione della persona del comodatario, in tal caso i di lui eredi non possono continuare a gioire della cosa prestata.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del comodatario.

ARTICOLO 1880.

Il comodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa prestata. Non può servirsene in altro uso, che in quello che fu determinato dalla di lei natura, o dalla convenzione, a pena de' danni ed interessi, ove siavi luogo.

1881. Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso, e per un tempo maggiore di quello che dovrebbe, sarà contabile della perdita succeduta anche per accidente fortuito.

1882. Se la cosa prestata perisce per un accidente, da cui l'avrebbe potuta sottrarre, surrogando la di lui propria, o se non potendo salvare che una delle due, ha dato la preferenza alla di lui propria, è obbligato per la perdita dell'altra.

1883. Se al tempo dell'imprestito la cosa fu stimata, la perdita è a peso del comodatario, se non vi è convenzione contraria.

1884. Se la cosa si deteriora a causa unicamente dell'uso per cui fu prestata, e senza colpa del comodatario, questi non è obbligato per i deterioramenti.

1885.

1885. Il comodatario non può ritenersi la cosa imprestata, se non in compenso di ciò che il comodante le deve.

1886. Se il comodatario ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa, non potrà ripeterla.

1887. Se più persone si sono unitamente fatto imprestare la stessa cosa, sono solidariamente obbligate verso il comodante.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del comodante.

ARTICOLO 1888.

Il comodante non può ripigliare la cosa imprestata, se non trascorso il tempo che si è convenuto, od in difetto di convenzione, se non dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu imprestata.

1889. Ciò non ostante, se pendente la detta dilazione, o prima che abbia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante una urgente, e non preveduta necessità di riavere la sua cosa, può il giudice secondo le circostanze obbligare il comodatario a restituirla.

1890. Se pendente la durata dell'imprestito il comodatario fu obbligato per conservare la cosa a fare qualche spesa straordinaria, necessaria, e di tanta urgenza a non lasciar tempo a prevenirne il comodante, questi sarà obbligato a farne il rimborso.

1891. Quando la cosa imprestata è talmente difettosa, che possa apportare pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante è tenuto per il danno, se conoscendone i difetti non ne ha avvertito il comodatario.

CAPITOLO II.

Dell'impresito di consumazione, ossia semplice.

SEZIONE I.

Della natura del mutuo.

ARTICOLO 1892.

Il mutuo è un contratto, con cui uno de' contraenti rimette all'altro una quantità di cose, che coll'usarne si consumano, col peso a questo ultimo di restituirgli altrettanto della stessa specie e qualità.

1893. In forza di questo prestito, colui che lo riceve, diviene padrone della cosa imprestata, e però venendo in qualunque maniera a perire, perisce per di lui conto.

1894. Non possono darsi a mutuo cose, le quali, sebbene d'una medesima specie, sono però diverse nell'individuo, come occorre negli animali: in tal caso sarebbe un comodato.

1895. L'obbligo risultante da un impresito in denari è sempre della somma numerica spiegata nel contratto.

Occorrendo, prima che scada il termine del pagamento, aumento o diminuzione della moneta, il debitore deve restituire la somma numerica imprestata, e non è obbligato a restituire che detta somma nella specie in corso al tempo del pagamento.

1896. La regola, di cui nel precedente articolo, non ha luogo se l'impresito fu fatto in lingotti.

1897. Se si sono imprestati lingotti, o derrate, qualunque sia l'aumento o diminuzione del loro prezzo, il debitore è tenuto a restituire la stessa quantità e qualità, e non deve restituire che la medesima.

SEZIONE II.

Dell'obbligo di colui che fa l'imprestito.

ARTICOLO 1898.

Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa responsabilità stabilita coll'articolo 1891 per il comodato.

1899. Il mutuante non può ripetere le cose imprestate prima del convenuto termine.

1900. Non essendosi fissato il termine per la restituzione, il giudice può accordare al mutuatario una dilazione proporzionata alle circostanze.

1901. Essendosi convenuto che il mutuante pagherebbe quando potrebbe, o quando ne avesse i mezzi, il giudice gli prescrive un termine a seconda delle circostanze.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del mutuatario.

ARTICOLO 1902.

Il mutuario è obbligato di restituire le cose imprestate nella stessa quantità e qualità, ed al tempo convenuto.

1903. Se si trova impossibilitato a soddisfarvi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo, ed al luogo in cui doveva a termini della convenzione farsi la restituzione.

Se non si è provveduto circa tale tempo e luogo, il pagamento si fa secondo il valore corrente al tempo e luogo dove fu fatto l'imprestito.

1904. Se il mutuatario non restituisce nel convenuto termine le cose imprestate, od il loro valore, ne deve corrispondere l'interesse dal giorno della giudiziale domanda.

CAPITOLO III.

Dell'imprestito ad interesse.

ARTICOLO 1905.

È lecita la stipulazione degl'interessi nell'imprestito semplice sia di denaro, sia di derrate, sia di altre cose mobili.

1906. Il mutuatario che ha pagato interessi non stati patteggiati, non può nè ripeterli, nè imputarli nel capitale.

1907. L'interesse è legale e convenzionale; l'interesse legale è fissato dalla legge; l'interesse convenzionale può essere maggiore di quello fissato dalla legge, ogniqualvolta questa non lo proibisce.

La tassa dell'interesse convenzionale deve essere fissata dalla scrittura.

1908. La quitanza spedita del capitale senza riserva degl'interessi ne fa presumere il pagamento, e ne porta la liberazione.

1909. Si può stipulare un interesse mediante un capitale, che il mutuante si obbliga di non ripetere.

In questo caso l'imprestito si chiama *costituzione di rendita*.

1910. Questa rendita può costituirsi in due maniere, in perpetuo cioè, e pendente la vita.

1911. La rendita costituita in perpetuo è di natura sua redimibile.

I contraenti possono soltanto patteggiare, che il riscatto non possa effettuarsi prima di un dato termine, il quale non potrà oltrepassare gli anni dieci, ovvero che al riscatto debba precedere l'avviso al creditore a quel termine anticipato che tra i contraenti si sarà stabilito.

1912. Il debitore d'una rendita perpetua può costringersi a redimerla;

1. Se pendenti due anni cessa dal compiere alle di lui obbligazioni;

2. Se-

2. Se non somministra al creditore le cautele che col contratto ha promesse.

1913. Si fa anche luogo ad esigere il capitale d'una rendita perpetua in caso di fallimento, o bancarotta del debitore.

1914. Le regole riguardanti le rendite vitalizie sono stabilite nel titolo de' contratti di sorte.

Legge dei 23 ventoso anno 12.

T I T O L O X I.

Del deposito, e del sequestro.

CAPITOLO PRIMO.

Del deposito in generale, e delle di lui diverse specie.

ARTICOLO 1915.

Il deposito generalmente parlando è un atto, con cui si riceve una cosa altrui, coll'obbligo di custodirla, e restituirla in natura.

1916. Vi sono due sorta di deposito, cioè il deposito propriamente detto, ed il sequestro.

CAPITOLO II.

Del deposito propriamente detto.

SEZIONE PRIMA.

Della natura, e sostanza del contratto di deposito.

ARTICOLO 1917.

Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito.

1918. Non può riguardare che cose mobili.

1919. Si perfeziona colla tradizione vera, o finta della cosa, che si deposita.

Basta la finta tradizione, quando il depositario è di già per qualunque altro titolo in possesso della cosa, che si conviene lasciargli a titolo di deposito.

1920. Il deposito è volontario, o necessario.

SEZIONE II.

Del deposito volontario.

ARTICOLO 1921.

Il deposito volontario si contrae col consenso reciproco di chi deposita, e di chi riceve il deposito.

1922. Il deposito volontario regolarmente non può farsi che dal padrone della cosa depositata, o di consenso espresso, o tacito del medesimo.

1923.

1923. La prova del deposito volontario deve darsi per scrittura: non si ammette la prova per mezzo di testimonj, se il valore eccede cento e cinquanta franchi.

1924. Allorquando il deposito eccedente cento e cinquanta franchi non è provato da scrittura, si presta fede a colui, ch'è convenuto come depositario sulla di lui dichiarazione sia in ordine al deposito medesimo, sia in ordine alle cose, che ne formano l'oggetto, sia in ordine alla loro restituzione.

1925. Il deposito volontario non può effettuarsi che fra persone abili a contrattare.

Ciò non ostante se una persona capace di contrattare accetta il deposito fattogli da persona incapace, è tenuto a tutte le obbligazioni d'un vero depositario: essa può essere convenuta in giudizio dal tutore od amministratore della persona, che ha fatto il deposito.

1926. Se il deposito fu fatto da persona capace presso persona incapace, quegli che ha fatto il deposito non avrà altra azione, che la vindicatoria, finchè la cosa depositata esiste presso il depositario, ovvero potrà agire per la restituzione fino alla concorrente di quanto si è convertito in vantaggio del depositario.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del depositario.

ARTICOLO 1927.

Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza, che adopera nelle cose ad esso spettanti.

1928. Il disposto dal precedente articolo deve osservarsi con maggior rigore. 1. Se il depositario si è offerto spontaneamente a ricevere il deposito; 2. Se ha patteggiato uno stipendio per custodire il deposito; 3. Se il deposito fu fatto unicamente in vantaggio del depositario; 4. Se si è convenuto espressamente dovere il depositario rispondere di qualunque negligenza.

1929. Il depositario non è tenuto de' casi fortuiti, salvo sia stato costituito in mora a restituire la cosa depositata.

1930. Non può servirsi della cosa depositata senza l'espresso, o presunto consenso del deponente.

1931. Non deve punto ricercare di conoscere le cose, che gli sono state depositate, se queste gli sono state affidate in un baule chiuso, od in un involto sigillato.

1932. Il depositario deve restituire individualmente le cose stesse, che ha ricevuto.

Quindi il deposito di denaro monetato deve restituirsi nelle medesime specie, con cui fu fatto, tanto nel caso di aumento, che nel caso di diminuzione del loro valore.

1933. Il depositario non è tenuto di restituire la cosa depositata, salvochè nello stato, in cui si trova al momento della restituzione; le deteriorazioni avvenute senza di lui colpa sono a peso del deponente.

1934. Il depositario, a cui fu tolta con forza irresistibile la cosa depositata, e che ha ricevuto una somma, o qualche altra cosa a di lei vece, deve restituire ciò che ha avuto in contraccambio.

1935. L'erede del depositario, il quale con buona fede ha venduto la cosa, che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a rendere il prezzo ricevuto, o di cedere le di lui ragioni verso il compratore, ove non gli sia stato pagato il prezzo.

1936. Se la cosa depositata ha prodotto frutti, i quali s'ensi percetti dal depositario, questi è obbligato a restituirli; non deve alcun interesse del denaro depositato, salvo che dal giorno in cui fu costituito in mora a farne la restituzione.

1937. Il depositario non deve restituire la cosa depositata, che a colui che gliel' ha affidata, od a colui, in nome del quale fu fatto il deposito, o che fu indicato per riceverlo.

1938. Non può pretendere che colui, che ha fatto il deposito, provi essere padrone della cosa depositata.

Ciò non di meno riconoscendo essere stata derubata la cosa, e ne conosca il vero padrone, deve notificare a questi il fattogli deposito, con istanza a richiamarlo in un sufficiente determinato termine. Se quegli, a cui fu fatta la denuncia, è negligente nel richiamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla restituzione a colui, da cui l' ha ricevuto.

1939. In caso di morte naturale o civile della persona che ha fatto il deposito, la cosa depositata non potrà restituirsi che al di lei erede.

Se vi sono più eredi, essa deve restituirsi a ciascuno d'essi per loro parte e porzione.

Se la cosa non è divisibile, gli eredi devono tra essi accordarsi per riceverla.

1940. Se la persona che ha fatto il deposito, ha cangiato di stato; per esempio se la donna, che al tempo del fatto deposito era libera, siasi posteriormente maritata, e si trovi in potere del marito; se il maggiore che ha depositato sia stato interdetto, in tutti questi casi ed altri di simile natura, il deposito non può restituirsi che a colui che ha l'amministrazione delle ragioni e beni del deponente.

1941. Se il deposito fu fatto da un tutore, da un marito, o da un amministratore in una di tali loro qualità, non può farsene la restituzione, che alla persona rappresentata da questo tutore, marito od amministratore, se il loro maneggio è terminato.

1942. Se nel contratto di deposito si è indicato il luogo, in cui deve farsi la restituzione, il depositario è obbligato di trasportarvi la cosa depositata. Essendovi spese pel trasporto, queste sono a peso del deponente.

1943. Se il contratto non spiega il luogo della restituzione, essa deve farsi nel luogo stesso del deposito.

1944. Il deposito deve restituirsi al deponente tosto che lo richieda, ancorchè nel contratto si fosse fissato un termine per la restituzione, salvo che il depositario abbia tra le mani un sequestro, od una opposizione alla restituzione o traslocazione della cosa depositata.

1945. Il depositario infedele non è ammesso alla cessione de' beni.

1946. Qualunque obbligazione del depositario si estingue; se viene a conoscere, ed a provare essere egli stesso il padrone della cosa depositata.

SEZIONE IV.

Delle obbligazioni del deponente.

ARTICOLO 1947.

Il deponente è obbligato a rimborsare il depositario delle spese che ha fatte per conservare la cosa depositata, e tenerlo rilevato de' danni che il deposito gli ha potuto arrecare.

1948. Il depositario può ritenere il deposito fino all'intero pagamento di ciò che gli è dovuto a causa del deposito.

SEZIONE IV.

Del deposito necessario.

ARTICOLO 1949.

Il deposito necessario è quello, a cui costringe un qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio, od altra non preveduta disgrazia.

1950. Può essere ammissibile la prova del deposito necessario per testimonj, anche nel caso si trattasse di somma maggiore di centocinquanta franchi.

1951. Il deposito necessario è nel resto sottoposto alle regole precedentemente enunziate.

1952. Gli albergatori e osti sono risponsali come depositarj degli effetti introdotti dai viandanti che alloggiano ne' loro alberghi. Il deposito di questi effetti deve essere riguardato come deposito necessario.

1953. Sono risponsali del furto o danni degli effetti del viandante, sia che il furto sia stato fatto, o che il danno sia stato cagionato dalle persone di servizio, o preposte all'oste-

osteria, o da persone estranee, che vanno e vengono all'osteria.

1954. Non è tenuto de' furti commessi a forza armata od irresistibile.

CAPITOLO III.

Del sequestro.

SEZIONE PRIMA.

Delle diverse sorta di sequestro.

ARTICOLO 1955.

Il sequestro è o convenzionale, o giudiziale.

SEZIONE II.

Del sequestro convenzionale.

ARTICOLO 1956.

Il sequestro convenzionale è il deposito fatto da una o più persone d'una cosa litigiosa presso un terzo, il quale è obbligato a restituirla, terminata la lite, alla persona, a cui farà giudicato dover spettare.

1957. Il sequestro può essere non gratuito.

1958. Allorquando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, sotto le infra enunziate differenze.

1959. Possono sequestrarsi non solo cose mobili, ma anche cose immobili.

1960. Il depositario incaricato del deposito non può essere sciolto dalla di lui obbligazione, prima che sia terminata

la lite, salvo col consenso di tutti gl'interessati, o per una legittima causa.

SEZIONE III.

Del sequestro, ossia deposito giudiziale.

ARTICOLO 1961.

Il giudice può ordinare il sequestro,

1. Dei mobili espletati in odio del debitore;
2. Di uno stabile, o di una cosa mobile, il di cui dominio, o possesso è in contesa fra due o più persone;
3. Delle cose, che un debitore offre per essere liberato.

1962. Lo stabilimento di un custode giudiziale fa, che tra il sequestrante, ed il custode nascono delle obbligazioni vicendevoli. Il custode deve impiegare nella conservazione degli effetti sequestrati la diligenza d'un buon padre di famiglia.

Deve rappresentarli sia in iscarico del sequestrante per la vendita, sia alla parte, in di cui odio si è proceduto agli atti esecutivi, in caso venga rivotato il sequestro.

L'obbligazione del sequestrante consiste nel pagare al custode lo stipendio dalla legge stabilito.

1963. Il deposito giudiziale viene affidato sia ad una persona, in cui le parti interessate hanno tra esse concordato, sia ad una persona eletta d'ufficio dal giudice.

In ambedue i casi quegli, a cui fu affidata la cosa, è sottoposto a tutte le obbligazioni portate dal sequestro convenzionale.

Legge delli 19 ventoso anno 12.

TITOLO XII.

Dei contratti di sorte.

ARTICOLO 1964.

Il contratto di sorte è una convenzione reciproca, i di cui effetti in ordine al guadagno o perdita sia di tutti i contraenti, sia di uno o più d'essi, dipende da un incerto avvenimento.

Tali sono il contratto d'assicurazione;

il prestito a gran rischio;

il giuoco e la scommessa;

il contratto di rendita vitalizia.

I due primi sono regolati da leggi marittime.

CAPITOLO I.

Del giuoco, e della scommessa.

ARTICOLO 1965.

La legge non dà azione per un debito di giuoco, o pel pagamento di una scommessa.

1966. I giuochi destinati ad esercitare al maneggio delle armi, le corse a piedi ed a cavallo, le corse de' carri, il giuoco della palla, ed altri giuochi di tale natura, che dipendono dalla disinvoltura, e dall'esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione;

Ciò non ostante il tribunale potrà rigettare la domanda, qualora le sembrerà eccessiva la somma.

1967. In nessun caso il perdente potrà ripetere ciò, che avrà spontaneamente pagato, salvo che per parte del vincitore vi sia stata frode, foperchieria, o truffa.

CAPITOLO II.

Del contratto di rendita vitalizia.

SEZIONE PRIMA.

*Delle condizioni necessarie per la sussistenza
del contratto.*

ARTICOLO 1963.

La rendita vitalizia può costituirsi a titolo oneroso, mediante una somma di denaro, o per un mobile valutabile, o per uno stabile.

1969. Essa può anche costituirsi a titolo semplicemente gratuito per donazione fra vivi, o per testamento: essa deve in tal caso essere rivestita delle formalità volute dalla legge.

1970. Nel caso del precedente articolo la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se oltrepassa la quota, per cui è permesso di disporre: essa è di nessun effetto, se è fatta ad una persona incapace di ricevere.

1971. La rendita vitalizia può costituirsi tanto sulla testa di colui, che somministra il prezzo, quanto sulla testa d'una terza persona non avente diritto di goderne.

1972. Essa può costituirsi sopra una o più teste.

1973. Essa può costituirsi a vantaggio di un terzo, qualunque il prezzo sia somministrato da un'altra persona.

In quest'ultimo caso, qualunque essa abbia il carattere d'una liberalità, non è però soggetta alle formalità richieste per le donazioni, salvi i casi di riduzione, e di nullità, enunziati nell'art. 1970.

1974. Qualunque contratto di rendita vitalizia fondato sopra la testa d'una persona, che già al tempo del contratto fosse defunta, non produce alcun effetto.

1975. Lo stesso avrà luogo in ordine al contratto, con cui la rendita fosse stata stabilita sopra la testa d'una persona.

sona attaccata da malattia, per cui essa si fosse resa defunta fra i venti giorni dalla data del contratto.

1976. La rendita vitalizia può costituirsi secondo la rata, che piacerà alle parti contraenti di fissare.

SEZIONE II.

Degli effetti del contratto fra i contraenti.

ARTICOLO 1977.

Quello, a di cui profitto fu costituita una rendita vitalizia mediante prezzo, può chiedere la retrocessione del contratto; se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per la di lui esecuzione.

1978. Il solo difetto di pagamento delle annualità decorse della rendita non autorizza punto quegli, in di cui vantaggio è costituita, a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo da lui alienato; ha solo la ragione di far sequestrare, e far vendere i beni del di lui debitore, e di far ordinare, o far prestare il consenso per l'impiego sul prodotto della vendita di somma bastevole per pagare gli arretrati.

1979. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita offerendosi di rimborsare il capitale, e rinunciando a ripetere gli arretrati pagati; è obbligato alla prestazione dell'annualità pendente la vita della persona, o persone, sopra la testa delle quali fu costituita la rendita, qualunque sia l'età di queste persone, e per gravoso che abbia potuto divenire il pagamento della rendita.

1980. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario, in proporzione del numero de' giorni che ha vissuto.

Ciò nondimeno se si è convenuto ch'essa dovesse pagarsi anticipatamente, la somma che doveva pagarsi, è dovuta dal giorno in cui doveva farsi il pagamento.

1981. Non può stipularsi che la rendita vitalizia non possa sequestrarsi, salvo quando essa è costituita a titolo gratuito.

1982.

1982. Non si estingue la rendita vitalizia colla morte civile del proprietario: il pagamento se le deve continuare pendente la di lui vita naturale.

1983. Il proprietario d'una rendita vitalizia non può chiedere le annualità, salvo giustificando la di lui esistenza, o quella della persona, su la di cui testa essa è stata costituita.

Legge delli 19. ventoso anno 12.

TITOLO XIII.

Del mandato.

CAPITOLO I.

Della natura, e forma del mandato.

ARTICOLO 1984.

Il mandato, o procura è un atto, con cui una persona dà ad un'altra la facoltà di fare qualunque cosa per il mandante, ed in di lui nome.

Il contratto non si perfeziona, che colla accettazione del mandatario.

1985. La procura può farsi o per atto pubblico, o per scrittura privata, ed anche per lettera. Può altresì farsi verbalmente, ma non farà ammissibile la prova per testimonj, salvo che in conformità del titolo del codice riguardante le obbligazioni convenzionali in generale.

L'accettazione del mandato può essere tacita, e dedursi dall'esecuzione datagli dal mandatario.

1986. Il mandato è gratuito, se non vi è patto contrario.

1987. Il mandato è o speciale e per un affare, e per certi affari unicamente, ovvero generale per tutti gli affari del mandante.

1988.

1988. Il mandato concepito in termini generali, non abbraccia che gli atti d'amministrazione.

Trattandosi d'alienazione od ipoteca, o di qualche altro atto di dominio, il mandato deve essere espresso.

1989. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre a ciò, ch'è portato dal di lui mandato: la facoltà di transigere non include quella di compromettere.

1990. Le donne, i minori emancipati possono essere scelti per procuratori, ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, salvo che a tenore delle regole generali riguardo alle obbligazioni de' minori, nè contro la donna maritata, e la quale abbia accettato il mandato senza autorizzazione del marito, salvo che a norma delle regole stabilite nel titolo *del matrimonio, e dei dritti dei consorti*.

CAPITOLO II.

Obbligazioni del mandatario.

ARTICOLO 1991.

Il mandatario è obbligato ad eseguire il mandato, fino a che ne resta incaricato, ed è tenuto de' danni, che dalla di lui inesecuzione potrebbero derivare.

E' obbligato pure di ultimare l'affare incominciato al tempo del decesso del mandante, quando vi fosse qualche pericolo nel ritardo.

1992. Il mandatario non solo è tenuto del dolo, ma anche della colpa che commette amministrando.

Ciò non di meno la responsabilità riguardo alla colpa si applica con minor rigore a colui, il di cui mandato è gratuito, di quello sia a colui, che riceve stipendio.

1993. Qualunque mandatario è obbligato a render conto del di lui maneggio, e di consegnare al mandante quanto ha esatto in virtù della di lui procura, quand'anche ciò che ha ricevuto non fosse punto dovuto al mandante.

1994. Il mandatario risponde di colui, che ha surrogato nell'amministrazione:

1. Quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire una qualche persona;

2. Quando gli fu accordata tale facoltà senza indicazione della persona, e che la persona scelta era notoriamente inabile, ovvero senza mezzi di pagare.

In tutti i casi il mandante può agire direttamente contro le persone, che il mandatario si è surrogato.

1995. Quando vi sono più procuratori, o mandatarij costituiti collo stesso atto, non vi è obbligazione solidaria fra essi, che in quanto la medesima è espressa.

1996. Il mandatario deve corrispondere l'interesse delle somme, che ha impiegato in proprio vantaggio, cominciando dal giorno di detto impiego, e di quelle somme, di cui fosse debitore, cominciando dal giorno, in cui sarà stato costituito in mora.

1997. Il mandatario, il quale ha dato alla parte, con cui contratta nella detta qualità, una sufficiente notizia del di lui potere, non è garante per ciò, che si fosse operato oltre tale potere, salvo siasi sottomesso in nome proprio.

CAPITOLO III.

Delle obbligazioni del mandante.

ARTICOLO 1998.

Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario a seconda del potere datogli.

Non è obbligato per ciò, che si fosse fatto oltre il potere, salvo in quanto l'abbia espressamente, o tacitamente ratificato.

1999. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipate e spese, che questi ha fatte per l'esecuzione del mandato, e pagargli lo stipendio, allorquando fu promesso.

Non essendovi colpa alcuna imputabile al mandatario, il mandante non è dispensato dal fare tale rimborso e pagamento ancorchè l'affare non fosse riuscito, nè può far ridurre l'importare delle spese ed anticipate sotto il pretesto, che potessero essere minori.

2000. Il mandante deve pure indennizzare il mandatario delle

le perdite, che questi avesse sofferte a motivo del di lui maneggio senza imprudenza ad esso imputabile.

2001. Il mandante deve al mandatario gl' interessi delle somme da questi esposte dal giorno dell' esposizione giustificata.

2002. Allorquando il mandatario fu costituito da più persone per un affare comune, ciascheduna d' esse n' è obbligata solidariamente per tutti gli effetti del mandato.

CAPITOLO IV.

*Delle diverse maniere, con le quali si estingue
il mandato.*

ARTICOLO 2003.

Il mandato finisce,

Colla revoca del mandatario,

Colla rinuncia di questi al mandato,

Colla morte naturale, o civile, coll' interdizione o fallimento sia del mandante, sia del mandatario.

2004. Il mandante può a suo piacimento revocare la procura, e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a rimettergli sia la scrittura privata, in cui è contenuta, sia l'originale della procura, se fu spedita per brevetto, sia la copia, ove se ne sia conservata la minuta.

2005. Non può la revoca della procura notificata soltanto al mandatario opporsi a' terzi, che ignorando detta revoca hanno contrattato, salva ragione al mandante per il di lui rilievo contro il mandatario.

2006. La costituzione d' un nuovo procuratore per lo stesso affare equivale alla revoca del primo, dal giorno in cui gli fu notificata.

2007. Il mandatario può rinunciare al mandato mediante notificazione al mandante della rinuncia.

Ciò non ostante, se tale rinuncia pregiudica il mandante, questi dovrà essere indennizzato dal mandatario, salvo que-

questi sia nell'impossibilità di continuare nella procura senza soffrire un considerevole pregiudizio.

2008. Se il mandatario ignora la morte del mandante, od una delle cause, per le quali cessa il mandato, sussiste ciò che ha operato pendente l'ignoranza.

2009. Ne' premessi casi le obbligazioni sono eseguite in riguardo a' terzi, che sono in buona fede.

2010. In caso di morte del mandatario, i di lui eredi deggiono darne avviso al mandante, e provvedere intanto a ciò, che le circostanze esigono per l'interesse di questi.

Legge delli 24. piovofo anno 12.

TITOLO XIV.

Delle fidejussioni.

CAPITOLO I.

Della natura, ed estensione delle fidejussioni.

ARTICOLO 2011.

Colui che si è reso sicurtà d'una obbligazione, si sottomette a favore del creditore a soddisfare alla medesima, ove il debitore non vi adempisca egli stesso.

2012. La fidejussione non può esistere che per una obbligazione valida.

Può per altro prestarsi la fidejussione per un' obbligazione, la quale in vista d'un'eccezione meramente personale dell' obbligato potesse essere di essun effetto, come succede nel caso della minor età.

2013. La fidejussione non può superare ciò ch'è dovuto dal debitore, ne passarsi sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, e sotto condizioni più lievi.

La

La fidejussione eccedente il debito, e prestata sotto condizioni più onerose non è punto nulla, ma solo deve restringersi a quanto è portato dalla obbligazione principale.

2014. Si può essere sicurtà senza ordine, anzi all'insaputa di colui, per cui s'incontra l'obbligazione.

Si può anche essere sicurtà tanto del debitore principale, che di colui che fu per questi sicurtà.

2015. La fidejussione non si presume punto; deve esser espressa, e non può estendersi oltre i limiti ne quali fu contrattata.

2016. La fidejussione indefinita per una obbligazione principale si estende a tutti gli accessori del debito, ed anche alle spese della prima istanza, e a tutte quelle posteriori alla denuncia che vien fatta al sicurtà.

2017. Le obbligazioni de' sicurtà passano ai loro eredi, salvo quella d'esser soggetti alla cattura, se l'obbligazione era tale, che il sicurtà vi si fosse sottomesso.

2018. Il debitore obbligato a prestar sicurtà, deve dare una persona, che sia capace di contrattare, che abbia beni sufficienti per cautelare l'oggetto dell'obbligazione, e che sia domiciliata nel distretto del tribunale d'appello, in cui deve prestarla la cauzione.

2019. La responsabilità di un sicurtà si misura avuto riguardo alle di lui proprietà di poderi, salvo che nelle materie di commercio, o quando il debito è tenue.

Non si ha verun riguardo ai beni stabili cadenti in lite, od a quelli, de' quali per la loro lontananza del luogo, ove sono posti, ne fosse difficile la discussione.

2020. Allorquando il sicurtà volontariamente o giudizialmente accettato dal creditore viene a rendersi posteriormente insolvente, fa di mestieri di darne un altro.

Questa regola è soggetta ad eccezione nel caso soltanto, in cui il sicurtà non è stato altrimenti prestato, salvo che in forza d'una convenzione, colla quale il creditore ha voluto per sicurtà quella tale determinata persona.

CAPITOLO II.

Degli effetti della fidejussione.

SEZIONE PRIMA.

*Dell' effetto della fidejussione tra il creditore
ed il sicurtà.*

ARTICOLO 2021.

Il sicurtà non è obbligato a pagare al creditore, che in difetto del debitore, il quale deve prima d' ogni cosa essere escusso ne' suoi beni, salvo che il sicurtà abbia rinunciato al beneficio d' escussione, o che siasi obbligato solidariamente col debitor principale, nel qual caso l' effetto della di lui obbligazione è regolato da' medesimi principj che si sono sopra stabiliti rispetto ai debiti solidarj.

2022. Il creditore non è obbligato ad escutere il debitor principale, salvo quando il sicurtà lo richiede nelle prime istanze, che contro di esso vengono proposte.

2023. Il sicurtà che chiede l' escussione, deve indicare al creditore i beni del debitor principale, ed anticipare il denaro bastante per procedere all' escussione.

Non deve il medesimo indicare nè beni del debitor principale situati fuori del circondario del tribunal d' appello del luogo ove deve farsi il pagamento, nè beni litigiosi, nè quelli ipotecati per cautela del debito, che non fossero più posseduti dal debitore.

2024. Ogniquale volta il sicurtà ha fatta l' indicazione de' beni, autorizzata col precedente articolo, e che ha somministrato il danaro sufficiente per l' escussione, il creditore è risponsale in ordine al sicurtà, sino alla concorrenza de' beni indicati, dell' insolvibilità sopravvenuta al debitor principale per difetto di procedimento.

2025. Quando più persone si sono rese sicurtà per uno stesso debitore, e per uno stesso debito, esse sono obbligate ciascheduna per tutto il debito.

2026. Ciò nondimeno ciascheduna d'esse può pretendere che il creditore divida prima d'ogni cosa la sua azione, e la restringa alla parte e porzione di cadauno de' sicurtà, salvo siasi rinunciato al beneficio di divisione.

Allorquando nel tempo in cui uno de' sicurtà ha fatto pronunciare la divisione, ve ne erano degl'insolvendi, questo sicurtà è proporzionatamente tenuto di tali insolvibilità; ma non può più essere molestato per causa di quelle insolvibilità, che fossero sopravvenute dopo la divisione.

2027. Se il creditore, egli medesimo, e di spontanea volontà, ha diviso la di lui azione, non può venir contro questa divisione, quantunque vi fossero, anche prima del tempo, in cui ha consentito nella suddetta guisa, sicurtà insolvendi.

SEZIONE II.

*Dell'effetto della fidejussione tra il debitore,
ed il sicurtà.*

ARTICOLO 2028.

Il sicurtà che ha pagato, ha il regresso contro il debitor principale, sia che la fidejussione siasi prestata a scienza, o ad insaputa del debitore.

Questo regresso ha luogo tanto per il capitale, che per gl'interessi, e spese; ciò non ostante il sicurtà non ha il regresso, salvo che per le spese da esso fatte dopo la denuncia da lui fatta al debitor principale delle istanze contro di esso proposte.

Egli ha pure il regresso, ove s'avi luogo, per i danni ed interessi.

2029. Il sicurtà che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

2030. Quando vi erano più debitori principali *in solidum* d'uno stesso debito, il sicurtà che si è reso cauzione per tutti

tutti, ha contro ciascuno d'essi il regresso per ripetere il totale di ciò che ha pagato.

2031. Il sicurtà che una volta ha pagato, non ha il regresso contro il debitore principale che ha pagato un'altra volta, allorquando non gli ha dato avviso del pagamento per esso fatto, salva la di lui azione contro il creditore per la repetizione.

Allorchè il sicurtà, senza essere pulsato, e senza avere avvisato il debitore principale, avrà pagato, esso non avrà punto il regresso contro di questi, nel caso in cui al momento del pagamento questo debitore avesse avuto dei mezzi per far dichiarare estinto il debito, salva però al sicurtà l'azione contro del creditore per la repetizione.

2032. Il sicurtà, anche prima d'aver pagato, può agire contro il debitore per la di lui indennità,

1. Quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2. Quando il debitore ha fallito, od è prossimo a fallire;

3. Quando il debitore si è obbligato di liberarlo in un certo tempo;

4. Allorchè il debito è divenuto esigibile per essere scaduto il termine sotto di cui esso era stato contratto;

5. Terminando gli anni dieci ogniquale volta l'obbligazione principale non ha termine fisso per la scadenza, salvochè l'obbligazione principale non fosse di natura tale a potersi estinguere prima d'un determinato tempo, come farebbe l'obbligazione della tutela.

SEZIONE III.

*Dell'effetto della fidejussione tra
i confidejssori.*

A RT I C O L O 2033.

Qualunque volta più persone si sono rese sicurtà per un medesimo debitore, e medesimo debito, il sicurtà che ha pagato il debito, ha il regresso contro gli altri sicurtà, ciascheduno per sua parte e porzione.

Ma questo regresso ha luogo soltanto, quando il sicurtà ha pagato in uno de' casi enunciati nel precedente articolo.

CAPITOLO III.

Dell'estinzione delle fidejussioni.

ARTICOLO 2034.

Si estingue l'obbligazione proveniente dalla fidejussione per le stesse cause, per cui si estinguono le altre obbligazioni.

2035. La confusione che succede nella persona del debitor principale, o del di lui sicurtà, allorchè l'uno resta erede dell'altro, non estingue punto l'azione del creditore contro colui, che si è reso sicurtà del sicurtà.

2036. Il sicurtà può valersi contro il creditore di tutte le eccezioni spettanti al debitor principale, e che sono inerenti al debito.

Ma non può valersi di quelle, che sono semplicemente personali al debitore.

2037. Il sicurtà è liberato, allorchè non può più per fatto del creditore aver effetto a di lui favore il subingresso nelle ragioni, ipoteche, e pozziorità del creditore.

2038. Accettando il creditore spontaneamente uno stabile, o qualunque altro effetto in paga del debito principale, il sicurtà resta liberato, ancorchè il creditore ne venisse spogliato.

2039. La semplice proroga del termine, accordata dal creditore al debitor principale, non libera punto il sicurtà, il quale in questo caso può agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

CAPITOLO IV.

Del siccrtà legale , e del siccrtà giudiziale ,

ARTICOLO 2040.

Qualunque volta una persona è obbligata dalla legge, o da una sentenza a dar siccrtà, deve questi adempire alle condizioni prescritte dagli articoli 2018 e 2019.

Trattandosi di fidejussione giudiziale, il siccrtà dee inoltre essere suscettibile di cattura.

2041. Colui, il quale non può trovare siccrtà, è ammesso a dare in di lui vece un sufficiente pegno.

2042. Il siccrtà giudiziale non può punto chiedere l'escussione del debitor principale.

2043. Quegli, che si è semplicemente reso siccrtà per il siccrtà giudiziale, non può chiedere l'escussione del debitor principale, e del siccrtà.

Legge delli 29. ventoso anno 12.

TITOLO XV.

Delle transazioni.

ARTICOLO 2044.

La transazione è un contratto, col quale le parti danno termine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che possa nascere.

Questo contratto deve farsi per scrittura.

2045. Per transigere è necessaria la facoltà di poter disporre degli oggetti cadenti in transazione.

Il tutore non può transigere per il minore, od interdetto, salvo che conformandosi all'art. 467. del titolo *della minor età, della tutela, e dell' emancipazione*, e non può transigere col minore fatto maggiore in ordine al conto della tutela, salvo in conformità dell' articolo 472. del suddetto titolo.

I comuni, e i pubblici stabilimenti non possono transigere salvo che coll' autorizzazione espressa del governo.

2046. Si può transigere sopra l' interesse civile derivante da delitto.

La transazione non è d' impedimento al procedimento del ministero pubblico.

2047. Può aggiungersi a una transazione una penale in odio di colui, che non l' eseguirà.

2048. Le transazioni non oltrepassano l' oggetto delle medesime. La rinuncia, che con essa si fa a qualunque dritto, ragione, o pretesa, non s' intende salvo di ciò, ch' è relativo alle differenze, che le hanno dato luogo.

2049. Le transazioni danno soltanto norma alle differenze, che in essa sono comprese, sia che le parti abbiano spiegata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che questa intenzione venga riconosciuta per una necessaria conseguenza di ciò, che si è espresso.

2050. Se quegli, che ha transatto sopra una ragione spettantegli in nome proprio, acquisti quindi una simile ragione per mezzo d' altra persona, non è vincolato dalla precedente transazione in ordine alla ragione di nuovo acquistata.

2051. La transazione fatta con uno degli interessati non obbliga gli altri interessati, e questi non possono opporla.

2052. Le transazioni ottengono fra i transigenti la forza di sentenza inappellabile.

Esse non possono esser intaccate a motivo d' errore di dritto, nè per causa di lesione.

2053. Ciò non ostante può risolversi una transazione, quando è corso errore nella persona, o sopra il soggetto controverso.

Può sempre risolversi in tutt' i casi, in cui siavi frode, o violenza.

2054. Si fa similmente luogo ad agire per la rescissione d'una transazione, quando fu fatta in esecuzione d'un titolo nullo, salvochè le parti abbiano espressamente trattato sopra la nullità.

2055. E' intieramente nulla la transazione seguita sopra titoli, che si sono posteriormente riconosciuti falsi.

2056. E' nulla la transazione sopra una lite terminata con sentenza, che fece transito in cosa giudicata, della quale le parti, od una di esse non ne aveva notizia.

Se però la sentenza non conosciuta dalle parti era suscettibile d'appello, la transazione sarà valida.

2057. Quando le parti hanno transatto generalmente su tutti gl'interessi, che potevano aver vicendevolmente, la scoperta posteriore de' titoli, che loro erano ignoti al tempo della transazione, non è punto una causa di rescissione, salvochè sieno stati occultati per fatto d'una delle parti.

La transazione però sarebbe nulla, se la medesima non riguarda che un oggetto, sopra del quale da titoli nuovamente scoperti fosse provato, che una delle parti non vi aveva alcuna ragione.

2058. Nelle transazioni si deve sempre riparare l'errore di calcolo.

Legge dei 23. piovoso anno 12.

TITOLO XVI.

Della cattura in materia civile.

ARTICOLO 2059.

La cattura nelle materie civili ha luogo a causa di *sequestro*.

Si

Si commette il delitto di *stellionato*, quando si vende, o s'ipoteca uno stabile, di cui chi lo vende, o lo ipoteca, fa non essere padrone;

Quando si propongono come liberi beni già ipotecati, o che si enunciano ipoteche minori di quelle, a cui veramente sono sottoposti.

2060. La cattura ha similmente luogo:

1. Nel deposito necessario;
2. Nel caso di reintegrazione per la dismissione giudizialmente ordinata d'un fondo, di cui il proprietario fu violentemente spogliato, per la restituzione de' frutti pendente l'indebito possesso, e per il pagamento de' danni, ed interessi stati aggiudicati al proprietario;
3. Per la reperizione del denaro depositato presso persone pubbliche a ciò destinate;
4. Per l'esibizione di cose depositate presso sequestratarj, commissarj, ed altri custodi;
5. Contro i sicurtà giudiziali, e contro i sicurtà per debitori obbligati, a pena del carcere, quando si sono sottomessi ad essere compelliti sotto detta pena;
6. Contro qualunque pubblico ufficiale, per obbligarlo all'esibizione de' di lui minutarj, quando essa è ordinata;
7. Contro i notaj, *avoués*, e gli uscieri per la restituzione delle scritture loro affidate, e dei denari da essi ricevuti da' loro clienti dipendentemente dalle loro funzioni.

2061. Coloro, i quali con una sentenza profferita in giudizio petitorio, e passata in giudicato sono stati condannati a dismettere un fondo, e che rifiutano d'obbedire, possono in virtù di altra sentenza essere imprigionati quindici giorni dopo l'intimazione loro fatta della prima sentenza o personalmente, od al domicilio.

Se il fondo, od il podere è in lontananza dal domicilio della parte condannata oltre i cinque miriametri, si aggiungerà alla dilazione de' quindici giorni quella di un giorno per ogni cinque miriametri.

2062. La cattura non può ordinarsi contro gli affittuali pel pagamento de' fitti de' beni di campagna, se non si è ciò espressamente stipulato nella capitolazione d'affittamento: ciò non di meno gli affittuali, e massari possono carcerarsi, ove in fine dell'affittamento non rappresentino il

bestiame, le sementi, gli attrezzi di campagna, che loro sono stati rimessi, salvo giustificchino, che la loro mancanza non è ad essi imputabile.

2063. A riserva de' casi determinati coi precedenti articoli, o che potessero in poi determinarsi da una formal legge, è proibito a qualunque giudice d'ordinare la cattura, è proibito a qualunque notajo, e segretario di ricevere atti, ne' quali si stipulasse la medesima, ed è proibito a qualunque Francese di prestare il consenso a tali atti, ancorchè si passassero in paese estero: il tutto a pena di nullità, spese, danni, ed interessi.

2064. Non può nè anche ne' casi sopra espressi ordinarsi la cattura contro i minori.

2065. Essa non può ordinarsi per una somma minore di trecento franchi.

2066. Escluso il caso di stellionato essa non può ordinarsi contro i settuagenarij, le donne maritate, e le figlie.

Per godere del favore accordato ai settuagenarij basta che l'anno settantesimo sia incominciato.

La cattura per causa di stellionato durante il matrimonio non ha luogo contro le mogli, salvo quando sono separate di beni, o quando hanno beni, de' quali esse se ne sono riservata la libera amministrazione, e rispetto alle obbligazioni, che riguardano questi beni.

Le mogli, ch' essendo nella comunione si faranno unitamente, o solidariamente obbligate co' loro mariti, non incorreranno nel delitto di stellionato a causa di tali contratti.

2067. La cattura ne' casi anche in cui è dalla legge autorizzata, non può aver luogo, che in forza d'una sentenza.

2068. La cattura pronunciata con sentenza esecutoria provvisoriamente, mediante cauzione, non viene sospesa coll' appello.

2069. L'esercizio della cattura non impedisce, nè ritarda il procedimento, e l'esecuzione sui beni.

2070. Non vi è punto deroga alle leggi particolari, che autorizzano la cattura nelle materie di commercio, nè alle leggi di pulizia correzionale, nè a quelle, che riguardano l'amministrazione del pubblico denaro.

Legge dei 25 ventoso anno 12.

TITOLO XVII

Del pegno.

ARTICOLO 2071.

Il pegno è un contratto, col quale il debitore dà al di lui creditore una cosa per sicurezza del debito.

2072. Il pegno d'una cosa mobile ritiene il nome di pegno;

Quello d'una cosa immobile si chiama *anticresi*.

CAPITOLO PRIMO.

Del pegno propriamente detto.

ARTICOLO 2073.

Il pegno attribuisce al creditore la ragione di farsi pagare, con privilegio e prelazione ad altri creditori, sulla cosa che ne forma l'oggetto.

2074. Questo privilegio non ha luogo, che in quanto vi è un atto pubblico, o scrittura privata debitamente registrata, in cui sia espressa la somma dovuta, come anche la specie, e natura della cosa data a pegno.

Non è per altro prescritta la riduzione dell'atto in scrittura, e la di lei registrazione, salvo che nella materie eccedenti il valore di cento e cinquanta franchi.

2075. Il privilegio menzionato nel precedente articolo non si stabilisce sopra mobili incorporali, come sono i crediti di cose mobili, salvo che con un atto pubblico o scrittura privata anche registrata, e notificata al debitore del credito dato in pegno.

2076. Non sussiste in qualunque caso il privilegio sopra il pegno, che in quanto questo pegno fu rimesso e rimasto
in

in possesso del creditore , o di una terza persona , in cui le parti hanno concordato .

2077. Una terza persona può dare pegno per il debitore .

2078. Il creditore per difetto di pagamento non può disporre del pegno , salva ragione a questi di far ordinare giudizialmente che questo pegno rimarrà presso di lui in pagamento , e fino alla dovuta concorrente , previo estimo di periti , o che venga venduto all'incanto .

Sarà nulla qualunque clausola che autorizzasse il creditore ad appropriarsi il pegno , od a disporne senza le formalità delle quali sopra .

2079. Il debitore fino a che non è spropiato , ove siavi luogo , rimane padrone del pegno , il quale resta a mani del creditore , come deposito per cautela del privilegio di questi .

2080. Il creditore è mallevadore , secondo le regole stabilite nel titolo *delle obbligazioni convenzionali in guerre* , della perdita o deterioramento , che per di lui negligenza fosse sopravvenuta alla cosa impegnata .

Il debitore per di lui parte deve abbonare al creditore le spese utili e necessarie che questi avesse fatte per conservare il pegno .

2081. Trattandosi di un credito fruttante interesse dato a pegno , il creditore imputa questi interessi con quelli che gli potessero essere dovuti .

Se il debito , per cui si è dato in pegno un credito , non produce per se stesso interesse , l'imputazione si fa sul capitale del debito .

2082. Il debitore non può , salvo che il possessore faccia abuso , pretendere la restituzione del pegno , se non dopo avere intieramente pagato il debito , per di cui sicurezza fu dato il pegno , tanto di capitale , che d'interessi e spese .

Se per parte dello stesso debitore esistesse a favore dello stesso creditore un altro debito contratto posteriormente alla dazione in pegno , e che fosse divenuto esigibile prima che si facesse luogo al pagamento del primo debito , il creditore non potrà essere astretto a dismettere il possesso del pegno prima d'essere intieramente pagato dell'uno e dell'altro debito , allorquando anche non vi fosse stata alcuna stipulazione per sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito .

2083. Il pegno è individuo, non ostante il debito sia dividuo fra gli eredi del debitore, o quelli del creditore.

L'erede del debitore, che ha pagato la sua parte del debito, non può chiedere la sua parte del pegno insino a che non è intieramente estinto il debito.

E vicendevolmente l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del debito, non può restituire il pegno in pregiudizio de' di lui coeredi non ancora soddisfatti.

2084. Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili nè alle materie di commercio, nè alle banche autorizzate di prestito sopra pegno, ed in ordine alle quali si osservano le leggi e regolamenti che le riguardano.

CAPITOLO II.

Dell' anticresi.

ARTICOLO 2085.

L' anticresi si stabilisce solo con scrittura.

Il creditore in virtù di questo contratto acquista soltanto la facoltà di percepire i frutti dello stabile, col peso d'imputarli annualmente cogli' interessi, se gli sono dovuti, e quindi sul capitale del di lui credito.

2086. Il creditore, se altrimenti non si è convenuto, è in obbligo di pagare le contribuzioni ed i pesi annui dello stabile che possiede in virtù dell' anticresi:

Deve similmente, a pena di stare ai danni ed interessi, provvedere alla conservazione, ed alle riparazioni utili e necessarie dello stabile, salva ragione di prelevare dai frutti tutte le spese relative a tali diversi oggetti.

2087. Il debitore prima d'aver intieramente pagato il debito non può ripetere il possesso dello stabile, che ha dato a pegno col patto anticretico.

Ma il creditore volendo liberarsi dalle obbligazioni espresse nel precedente articolo, può sempre, salvo abbia rinunciato a tal ragione, costringere il debitore a ripigliarsi il possesso del di lui stabile.

2088. Il creditore pel solo difetto di pagamento al tempo

po stabilito non acquista il dominio dello stabile: qualunque clausula contraria è nulla; in questo caso può procedere co' mezzi della legge alla spropriazione del di lui debitore.

2089. Allorquando le parti hanno stipulato che i frutti si compenseranno cogli' interessi, o in tutto, o sino ad una certa concorrente, questa convenzione si eseguisce come tutte le altre, che non sono proibite dalla legge.

2090. Il disposto dagli articoli 2077 e 2083, è applicabile all' anticresi, come al pegno.

2091. Tutto ciò ch' è stabilito nel presente capitolo non porta pregiudizio alle ragioni, che potessero spettare a' terzi sopra i fondi dell' immobile rimesso a titolo di anticresi.

Se il creditore munito di questo titolo ha per altra parte privilegj, od ipoteche legalmente stabilite e conservate sopra il fondo, esperisce delle medesime a suo luogo, come qualunque altro creditore.

I N D I C E

DELLE LEGGI CONTENUTE IN QUESTA SECONDA
PARTE DEL TERZO LIBRO DEL CODICE CIVILE.

L EGGE quinta de' 20 piovoso, anno 12. Titolo V. Del contratto di matrimonio, e dei diritti rispettivi degli sposi.	
Cap. I. Disposizioni generali.	Pag. 3
--- II. Delle regole della comunione.	5
Parte Prima. Della comunione legale.	6
Sezione I. Di ciò che compone la comunione attivamente, e passivamente.	
§. I. Dell' attivo della comunione.	ivi.
--- II. Del passivo della comunione, e delle azioni, che ne risultano contro di essa.	8
Sezione II. Dell' amministrazione della comunione, e dell' effetto degli atti dell' uno, o dell' altro sposo relativamente alla società coniugale.	11
--- III. Dello scioglimento della comunione, e di alcuna delle sue conseguenze.	14
--- IV. Dell' accettazione della comunione, e della rinunzia, che vi si può fare, colle condizioni che le sono relative.	17
--- V. Della divisione della comunione dopo l' accettazione.	19
§. I. Della divisione dell' attivo.	ivi.
§. II. Del passivo della comunione, e della contribuzione al pagamento dei debiti.	21
--- VI. Della rinunzia alla comunione, e dei suoi effetti.	23
Parte II. Della comunione convenzionale, e delle convenzioni che possono modificare, od anche escludere la comunione legale.	24
Sezione I. Della comunione ridotta agli acquisti.	25
--- II. Della clausola, che esclude dalla comunione tutti li mobili, od una parte.	ivi.
--- III. Della clausola d' investimento di stabili immobili.	26
	Se-

<i>Sezione IV. Della clausola di separazione dei debiti.</i>	27
— <i>V. Della facoltà accordata alla moglie di ripigliare quanto ha portato libero, e sciolto.</i>	29
— <i>VI. Dell' aniparte convenzionale.</i>	ivi.
— <i>VII. Delle clausole, per via di cui vengono assegnate agli sposi parti disuguali nella comunione.</i>	30
— <i>VIII. Della comunione a titolo universale.</i>	32
— <i>IX. Delle convenzioni esclusive della comunione.</i>	33
<i>§. I. Della clausola, che dichiara, che gli sposi si maritano senza comunione.</i>	ivi.
<i>§. II. Della clausola di separazione di beni.</i>	34
<i>Cap. III. Delle regole dotali.</i>	35
<i>Sezione I. Della costituzione di dote.</i>	ivi.
— <i>II. Dei diritti del marito sui beni dotali, e dell'inalienabilità del fondo dotale.</i>	36
— <i>III. Della restituzione della dote.</i>	39
— <i>IV. Delli beni parafernali.</i>	41
<i>Legge delli 15 ventoso anno 12. Titolo VI. Della vendita.</i>	
<i>Cap. I. Della natura e forma della vendita.</i>	43
— <i>II. Chi può comprare o vendere.</i>	44
— <i>III. Delle cose, che possono essere vendute.</i>	45
— <i>IV. Delle obbligazioni del venditore.</i>	46
<i>Sezione I. Disposizioni generali.</i>	ivi.
— <i>II. Della rimessione.</i>	ivi.
— <i>III. Della cauzione o guarentigia.</i>	49
<i>§. I. Della cauzione in caso d'evizione.</i>	ivi.
— <i>II. Della guarentigia dai difetti della cosa venduta.</i>	51
<i>Cap. V. Delle obbligazioni del compratore.</i>	53
— <i>VI. Della nullità, e dello scioglimento della vendita.</i>	54
<i>Sezione I. Della facoltà di riscatto.</i>	ivi.
— <i>II. Della rescissione della vendita per motivo di lesione.</i>	56
<i>Cap. VII. Della vendita all' incanto.</i>	58
— <i>VIII. Della cessione de' crediti ed altri dritti incorporali.</i>	59
<i>Legge delli 16 ventoso anno 12. Titolo VII. Della permuta.</i>	60
<i>Legge delli 16 ventoso anno 12. Titolo VIII. Del contratto di locazione.</i>	
<i>Cap. I. Disposizioni generali.</i>	61
— <i>II. Dell' affittamento delle cose.</i>	62
<i>Sezione I. Delle regole comuni agli affittamenti delle case, e dei beni campestri.</i>	

<i>Sezione II. Regole particolari per gli affittamenti delle case.</i>	67
--- <i>III. Regole generali per gli affittamenti de' fondi campestri.</i>	69
<i>Cap. III. Della locazione d'opere e dell'industria.</i>	72
<i>Sezione I. Della locazione de' domestici, ed operaj.</i>	ivi.
--- <i>II. De' vetturali di terra, e per acqua.</i>	73
--- <i>III. Delle istruzioni, o piani, e delle convenzioni.</i>	74
<i>Cap. IV. Della locazione del bestiame.</i>	75
<i>Sezione I. Disposizioni generali.</i>	ivi.
--- <i>II. Della locazione semplice di bestiame.</i>	76
--- <i>III. Della locazione di bestiame a metà.</i>	78
--- <i>IV. Della locazione di bestiame dato dal proprietario d'un fondo al di lui fittajuolo o massaro.</i>	ivi.
<i>§. I. Della locazione a favore dell'affittajuolo.</i>	ivi.
--- <i>II. Della locazione del bestiame fatta al massaro.</i>	79
<i>Sezione V. Del contratto chiamato impropriamente locazione, ossia società di bestiami.</i>	80
<i>Legge delli 17 ventoso anno 12. Titolo IX. Del contratto di società.</i>	
<i>Cap. I. Disposizioni generali.</i>	ivi.
--- <i>II. Delle diverse specie di società.</i>	81
<i>Sezione I. Delle società universali.</i>	ivi.
--- <i>II. Della società particolare.</i>	82
<i>Cap. III. Delle obbligazioni de' socj tra loro, e riguardo a' terzi.</i>	
<i>Sezione I. Delle obbligazioni de' socj fra essi.</i>	83
--- <i>II. Delle obbligazioni de' socj verso terzi.</i>	86
<i>Cap. IV. Delle diverse maniere con cui finisce la società.</i>	87
<i>Legge delli 18 ventoso anno 12. Titolo X. Dell'imprestito.</i>	89
<i>Cap. I. Dell'imprestito ad uso, ossia comodato.</i>	
<i>Sezione I. Della natura del comodato.</i>	ivi.
--- <i>II. Delle obbligazioni del comodatario.</i>	90
--- <i>III. Delle obbligazioni del comodante.</i>	91
<i>Cap. II. Dell'imprestito di consumazione, ossia semplice.</i>	
<i>Sezione I. Della natura del mutuo.</i>	92
--- <i>II. Dell'obbligo di colui, che fa l'imprestito.</i>	93
--- <i>III. Delle obbligazioni del mutuuario.</i>	ivi.
<i>Cap. III. Dell'imprestito ad interesse.</i>	94
<i>Legge delli 23 ventoso anno 12. Titolo XI. Del deposito, e del sequestro.</i>	
<i>Cap. I. Del deposito in generale, e delle di lui diverse specie.</i>	95
<i>Cap.</i>	

Cap. II. Del deposito propriamente detto.	96
Sezione I. Della natura, e sostanza del contratto di deposito.	ivi.
--- II. Del deposito volontario.	ivi.
--- III. Delle obbligazioni del depositario.	97
--- IV. Delle obbligazioni del deponente.	100
--- V. Del deposito necessario.	ivi.
Cap. III. Del sequestro.	
Sezione I. Delle diverse sorta di sequestro.	101
--- II. Del sequestro convenzionale.	ivi.
--- III. Del sequestro, ossia deposito giudiziale.	102
Legge delli 19 ventoso anno 12. Titolo XII. De' contratti di forte.	103
Cap. I. Del giuoco, e della scommessa.	ivi.
--- II. Del contratto di rendita vitalizia.	
Sezione I. Delle condizioni necessarie per la sussistenza del contratto.	104
--- II. Degli effetti del contratto fra i contraenti.	105
Legge delli 19 ventoso anno 12. Titolo XIII. Del mandato.	
Cap. I. Della natura, e forma del mandato	106
--- II. Obbligazioni del mandatario.	107
--- III. Delle obbligazioni del mandante.	108
--- IV. Delle diverse maniere, con le quali si estingue il mandato.	109
Legge delli 24 piovoso anno 12. Titolo XIV. Delle fidejussioni.	
Cap. I. Della natura, ed estensione delle fidejussioni.	110
--- II. Degli effetti della fidejussione.	
Sezione I. Dell' effetto della fidejussione tra il creditore, ed il sicurtà.	112
--- II. Dell' effetto della fidejussione tra il debitore, ed il sicurtà.	113
--- III. Dell' effetto della fidejussione tra i confidejssori.	114
Cap. III. Dell' estinzione delle fidejussioni.	115
--- IV. Del sicurtà legale, e del sicurtà giudiziale.	116
Legge delli 29 ventoso anno 12. Titolo XV. Delle transazioni.	ivi.
Legge delli 23 piovoso anno 12. Titolo XVI. Della cattura in materia civile.	118
Legge delli 25 ventoso anno 12. Titolo XVII. Del pegno.	121
Cap. I. Del pegno propriamente detto.	ivi.
--- II. Dell' anticresi.	123